Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 29 agosto** — **Numero 206**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1424 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 4: « Ministero - Spese di ufficio, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato di lire settecentosessantamila (L. 760.000).

Questo decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'apertura dei concorsi a posti d'insegnante nelle RR. scuole medie, nelle RR. scuole elementari e nei RR. giardini d'infanzia all'estero, sospesi in virtù del citato decreto Luogoteneziale 18 novembre 1915, n. 1625, stabilendo

norme speciali pel concorso a posti di insegnante nelle RR. scuole elementari e nei RR. giardini d'infanzia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari esteri, di concerto coi ministri della istruzione pubblica e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno indetti concorsi nel corrente anno 1919 a posti d'insegnante nelle RR. scuole medie, nelle RR. scuole elementari e nei RR. giardini d'infanzia all'estero, in deroga alle disposizioni dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774.

Art. 2.

In parziale e temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 24 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, circa i concorsi per le nomine degli insegnanti delle Regie scuole elementari e dei RR. giardini d'infanzia all'estero, alle disposizioni medesime sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei concorsi ai posti d'insegnante nelle Regie scuole elementari e nei RR. giardini d'infanzia che saranno indetti nel corrente anno 1919, il limite d'età dei concorrenti verrà esteso dai 30 ai 35 anni compiuti;

b) ai concorsi di cui sopra saranno ammessi qualunque sia la loro età, ed anche se più non trovansi in servizio, coloro che, forniti della legale abilitazione all'insegnamento, abbiano prestato, in qualità di supplenti, almeno dieci mesi di effettivo e lodevole servizio nelle RR. scuole elementari, o nei RR. giardini d'infanzia all'estero, in uno o in due periodi continuativi, durante gli ultimi due anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1468 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di assicurare alla marina ufficiali della riserva navale che hanno durante la guerra prestato ottimo servizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina, con deliberazione insindacabile, ha facoltà di riammettere in servizio effettivo permanente, previa loro domanda, gli ufficiali superiori della riserva navale di tutti i corpi della R. marina i quali, durante il richiamo in temporaneo servizio attivo in tempo di guerra, abbiano palesato doti militari e professionali così preclare, e meriti così cospicui, da dare ben fondato motivo di ritenere che la loro riammissione risulterà di rilevante vantaggio alla marina militare.

Sono tassativamente esclusi da tale riammissione coloro che hanno lasciato il servizio effettivo per effetto di esclusioni dal quadro di avanzamento, e quelli che quando rivestivano il grado di tenente di vascello furono compresi nel 30 0[0 dei meno atti, di cui alla legge 2 luglio 1911, n. 633. S'intende che la riammissione è limitata agli ufficiali che nella riserva navale hanno grado di capitano di vascello, fregata e corvetta e gradi corrispondenti; ne sono quindi esclusi coloro che, pur avendo lasciato il servizio attivo mentre rivestivano uno di tali gradi, hanno poi conseguito gradi di ufficiale ammiraglio e corrispondenti nella riserva navale.

Art. 2.

La riammissione di cui all'art. 1 può essere concessa, previo parere favorevole della Commissione speciale per le promozioni per merito di guerra, soltanto ad ufficiali che hanno prestato almeno due anni di servizio in qualità di richiamati in servizio temporaneo attivo, dal 23 maggio 1915 al 1° agosto 1919.

Art. 3.

Gli ufficiali che ottengono la riammissione a termine dell'art. 1 del presente decreto sono inscritti nei ruoli del servizio effettivo permanente col grado e con l'anzianità assoluta che essi posseggono nella riserva navale.

L'anzianità relativa nel ruolo del rispettivo grado è stabilita in base alla anzianità assoluta. Nel caso di uguale anzianità assoluta fra l'ufficiale riammesso e ufficiali di pari grado già inscritti nel ruolo questi ultimi hanno la precedenza.

Art. 4.

Gli ufficiali riammessi saranno considerati in soprannumero al ruolo organico del proprio corpo e grado.

Il numero degli ufficiali di tutti i corpi e gradi da riammettersi in base al presente decreto dovrà essere regolato in modo che la conseguente spesa annua per stipendio e indennità d'arme non superi lire cinquantamila.

Art. 5.

Gli ufficiali riammessi in servizio attivo permanente in virtù del presente decreto, i quali non credano di adempiere alle condizioni di imbarco prescritte per l'avanzamento, potranno conseguire le promozioni fino al grado di capitano di vascello incluso, ma non potranno in nessun caso essere promossi al grado di sotto-ammiraglio, o, qualora questo in avvenire sia eventualmente abolito, al grado di contrammiraglio.

Essi avranno soltanto destinazioni a terra.

Gli ufficiali invece che adempiranno alle condizioni di imbarco prescritte potranno conseguire l'avanzamento fino agli alti gradi, e verranno impiegati anche a bordo.

Art. 6.

Agli ufficiali riammessi nei ruoli attivi saranno computati come utili a pensione tutti i periodi di servizio da essi prestato precedentemente in qualsiasi ruolo, con diritto a pensione a carico dello Stato.

Saranno inoltre ad essi applicabili, agli effetti della pensione, tutte le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Non saranno però ad essi applicabili le disposizioni relative alla esclusione definitiva dall'avanzamento e quelle relative al collocamento in posizione ausiliaria per limite di età fino a quando essi non abbiano complessivamente raggiunto ventitrè anni di servizio utile per conseguire pensione vitalizia, come previsto dall'art. 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472, o quell'altro minimo che possa essere stabilito da leggi future.

Art. 7.

Il presente - che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge - avrà effetto dalla data della sua pubblicazione, e cesserà di aver vigore quando sarà esaurito l'assegno di lire cinquantamila, di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710, e la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza massima di quattro anni nel grado, prevista dalla legge 22 giugno 1913, n. 710, che dà diritto ai capi di 2ª classe, purchè idonei, di ottenere la promozione al grado superiore, deve essere congiunta ad un periodo di servizio militare effettivo di 14 anni.

Agli effetti dell'avanzamento, tale periodo si computa dall'età di 18 anni compiuti per coloro che appartenevano al corpo R. equipaggi prima di tale età; non è ammessa nessuna diminuzione di tale periodo di 14 anni per navigazione, campagne di guerra ecc.

I capi meccanici di 2ª classe provenienti da speciali arruolamenti continueranno a conseguire la promozione, se idonei, dopo compiuti i quattro anni di grado. Pei capi meccanici di 2ª classe provenienti dalla scuola meccanici, il periodo minimo di servizio effettivo per conseguire l'avanzamento resta stabilito in 12 anni.

Art. 2.

I capi di 2ª classe i quali contano meno di 14 anni di servizio effettivo, e sono inscritti nel quadro di avanzamento prima di un capo di 2ª classe, il quale deve ottenerlo perchè ha compiuto i 14 anni di servizio effettivo, sono promossi insieme a costui. L'anzianità relativa dei promossi rimane stabilita dall'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

Art. 3.

I capi di 2ª classe che hanno compiuti 18 anni di servizio militare effettivo computati come è prescritto dall'art. 1, purchè idonei, sono promossi capi di 1ª classe, indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di capo di 2ª classe.

Art. 4.

I secondi capi assumono la denominazione di *secondi capi anziani* quando compiono dieci anni di servizio militare effettivo, computato come è prescritto dall'art. 1, anche se non hanno compiuti i 3 anni di grado prescritti dalle leggi finora vigenti. Tale periodo è ridotto ad otto anni per i secondi capi meccanici provenienti dalla scuola meccanici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1472 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La categoria « Maestri navali » del corpo R. equipaggi, instituita col decreto-legge Luogotenenziale numero 1135, in data 4 luglio 1918, è soppressa, ed è ripristinata in sua vece la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797.

È altresì ripristinato il ruolo degli « Assistenti del genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Restano modificate, in relazione alle disposizioni del precedente articolo, le disposizioni degli articoli 1 e 2 e sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge Luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1135.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga di quanto è prescritto dall'art. 132 del re-

golamento sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, le disposizioni speciali stabilite per l'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, relative al tempo di guerra, cessano di aver vigore dal 16 agosto 1919 salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli della R. marina che trovandosi nelle condizioni previste dai decreti Luogotenenziali 27 maggio 1917, n. 919, e 16 maggio 1918, n. 713, abbiano ottenuto, prima del 16 agosto 1919, la dichiarazione che essi non poterono, per ragioni di regio servizio, compiere in tutto od in parte le condizioni di avanzamento, la dichiarazione stessa continuerà ad avere effetto anche dopo il 16 agosto 1919, sempre quando essi siano più anziani di pari grado già inscritti in quadro, e soltanto per l'avanzamento al grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli della R. marina inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1919-1920 perchè avevano raggiunto le condizioni stabilite per il tempo di guerra, continueranno ad esservi inscritti fino alla decadenza dei quadri stessi e concorreranno alle promozioni che dovessero effettuarsi nel frattempo.

Gli ufficiali che, pure essendo più anziani di altri già inscritti in quadro, o già promossi, non sono stati compresi in quadro perchè a loro riguardo dalla competente Commissione venne pronunciato giudizio sospensivo, hanno diritto ad essere nuovamente scrutinati, e, se giudicati idonei, ad essere inscritti in quadro anche senza avere raggiunto le condizioni di avanzamento del tempo di pace, purchè abbiano compiuto quelle del tempo di guerra. Tale diritto cesserà con l'entrata in vigore dei quadri di avanzamento del 1921, per la compilazione dei quali gli ufficiali stessi saranno scrutinati se avranno raggiunto le condizioni di avanzamento prescritte pel tempo di pace: in caso contrario i quadri di avanzamento saranno compilati con riserva di anzianità, nei loro riguardi, giusta le disposizioni vigenti.

Art. 4.

Nulla è variato al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che resta confermato, circa i casi in cui si può conseguire avanzamento in tempo di pace senza avere adempiuto alle normali condizioni prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Dalla data del presente decreto, il periodo minimo d'imbarco nel grado di capitano di vascello necessario per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, è stabilito in anni due, a modificazione di quanto è fissato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 6.

Ogni disposizione contraria al presente decreto si intende abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico stabilito dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per gli ufficiali macchinisti del corpo dello stato maggiore generale della R. marina è diminuito di:

numero 2 tenenti colonnelli;
numero 3 maggiori, e
numero 28 subalterni;

ed è, contemporaneamente, aumentato di numero 27 capitani.

Art. 2.

Gli ufficiali che, in seguito alle variazioni di organico di cui all'articolo precedente, venissero a trovarsi in eccedenza al nuovo organico, saranno considerati in aumento alla tabella degli ufficiali fuori quadro di cui al decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, numero 216, fino a che non si renderanno vacanti altrettanti posti nel ruolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alla assegnazione al bilancio marina della somma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TADESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e culti, di concerto col ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono, può essere dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti:

1° quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque

trovata presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

2° quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo, prodotto da azione del nemico o da causa diversa, nota o ignota, e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o infortunio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

3° quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata in territorio straniero, e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria, senza che siasi avuto notizia della sua sopravvivenza.

Le disposizioni di questo articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori i quali saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra.

Art. 2.

La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai congiunti o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostri avervi legittimo interesse, o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente.

Art. 3.

La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile, o, in difetto di questo, l'ultima dimora. Se non si conoscono nè l'ultimo domicilio nè l'ultima dimora, è competente il tribunale del luogo di nascita.

Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Art. 4.

Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale esaminati gli atti ne ordina la notificazione a norma dell'articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse.

Art. 5.

Il ricorso è notificato, nel termine stabilito dal presidente, al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti che non siano attori, od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, ed in ogni caso al pubblico ministero, se non sia attore.

Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti basta la notificazione al pubblico ministero.

Art. 6.

Il tribunale, udite le parti comparse, ed esaminati gli atti può ordinare di ufficio le investigazioni che reputi necessarie; queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero, che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo, in analogia alle norme stabilite per l'assenza.

Art. 7.

Quando ne concorranno le condizioni, la parte istante può essere ammessa al patrocinio gratuito anche con decreto del presidente del tribunale.

Art. 8.

Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte; se non vi siano altri elementi per stabilirla, il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione.

Art. 9.

Quando sia possibile determinare il giorno e non l'ora della morte presunta, questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato.

Art. 10.

La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell'art. 2 dal pubblico Ministero presso il tribunale, e dal pubblico Ministero presso la Corte di appello.

Quest'ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere.

Art. 11.

La sentenza che dichiara presunta la morte, è notificata a cura di chi ha proposta la domanda, o del pubblico Ministero, a tutte le persone in contraddittorio delle quali è stata pronunciata. Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l'ha pronunciata.

Art. 12.

Il termine per l'appello è di trenta giorni dalla data della notificazione. Se sono state eseguite notificazioni a più persone, il termine decorre dalla data dell'ultima.

Art. 13.

Trascorso il termine per appellare, una copia autentica della sentenza che dichiara presunta la morte, passata in giudicato, o confermata o pronunciata in appello, è trasmessa, a cura della parte diligente o del pubblico ministero, all'ufficio dello stato civile del Comune in cui la persona scomparsa ebbe l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora, o la nascita, in conformità dell'art. 3. Questo ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne cura l'annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo copia dell'atto, quando occorra all'ufficiale competente.

Art. 14.

Gli atti compiuti dal pubblico Ministero in esecuzione delle precedenti disposizioni, sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie.

Art. 15.

Non ostante la presunzione di morte, è ammessa la prova della esistenza della persona scomparsa o della avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita nella sentenza.

Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 16.

Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell'art. 13 il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio.

Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno, la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a istanza sua in contraddittorio dei nuovi coniugi, ovvero a istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altre parti suddette.

È competente il tribunale che ha pronunciato la presunzione di morte, il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell'articolo precedente. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato, rispetto alla prole nata dal medesimo. Il tribunale, secondo le circostanze, potrà dare provvedimenti nell'interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato, prendendo norma degli articoli 57 e 224 del Codice civile.

Art. 17.

Se, dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna nel Regno, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo seguente, si applica, quanto ai beni, l'art. 39 del Codice civile.

Art. 18.

Quando risulti provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta, si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore di buona fede; ed è applicabile la disposizione del 1° capoverso dell'art. 933 del C - dice civile.

Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione

di morte presunta, si applica la disposizione dell'art. 41 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio.

Art. 19.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto.

Art. 20.

Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell'art. 1, saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 21.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 22.

Nulla è innovato quanto all'applicazione dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103 e 17 febbraio 1916, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 360 concernente il divieto di stipulare contratti ad assumere impegni per acquisto di merci o prodotti esteri senza il previo consenso del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, che istituiva il Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1918, che istituiva la Giunta tecnica;

Ritenuto che è ormai venuta meno la necessità di un organo destinato essenzialmente alla coordinazione degli acquisti di Stato durante la guerra;

Di concerto coi ministri degli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura, per l'industria commercio e lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari:

Decreta:

È soppressa la Giunta tecnica istituita con decreto Ministeriale 14 gennaio 1918. Gli acquisti all'estero da parte delle Amministrazioni dello Stato rimangono soggetti alle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 360.

L'Ufficio di segreteria della Giunta predetta rimane in funzione per la liquidazione delle pratiche in corso.

Roma, 28 agosto 1919.

NITTI — TEDESCO — ROSSI — ALBRICCI — SECHI — VISOCCHI — FERRARIS — DE VITO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 750;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1919 col quale fu indetto un concorso per titoli a n. 170 posti di segretario di 4ª classe e a n. 70 posti di ufficiale di 6ª classe nelle Delegazioni del tesoro;

Visto il processo verbale definitivo in data 26 agosto 1919 della Commissione incaricata della classificazione e della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, Commissione nominata con decreto Ministeriale 23 giugno 1919;

Determina:

Sono dichiarati vincitori del concorso per titoli a n. 70 posti di ufficiale di 6ª classe nelle Delegazioni del tesoro, bandito con decreto Ministeriale 23 maggio 1919, i signori:

1. Crosetti Giacomo, 26 agosto 1895 — 82.
2. Burlando Carlo, 8 giugno 1890 — 81.
3. De Vicariis Rodolfo, 5 giugno 1891 — 79.
4. D'Avenia Oreste, 22 luglio 1896 — 78.
5. Trovato Salvatore, 22 agosto 1891 — 77.
6. Borelli Luigi, 30 gennaio 1893 — 77.
7. Nuzzi Giovanni, 27 settembre 1888 — 76.
8. Cossu Silvio, 20 aprile 1891 — 76.
9. Cavallo Giorgio, 23 settembre 1870 — 75.
10. Manfredi Carlo, 13 luglio 1888 — 75.
11. Basco Alfredo, 3 dicembre 1893 — 75.
12. Colli-Vignarelli Santino, 5 febbraio 1896 — 75.
13. Morbelli Giuseppe, 7 febbraio 1896 — 75.
14. Di Gabriele Armando, 26 settembre 1888 — 74.
15. Scala Pietro, 10 agosto 1889 — 74.
16. Muzii Errico, 25 gennaio 1894 — 74.
17. Pedetti Odoardo, 25 luglio 1888 — 73.
18. Mollame Ernesto, 7 ottobre 1891 — 72.
19. Maltese Giuseppe, 18 aprile 1894 — 72.
20. Di Pietro Michele, 11 giugno 1893 — 71.
21. Dodero Annibale, 11 novembre 1889 — 70.
22. Vicario Alfredo, 12 marzo 1890 — 70.
23. Cefaratti Antonio, 9 dicembre 1893 — 70.
24. D'Alessandro Arturo, 24 giugno 1894 — 70.
25. Benedetto Francesco, 18 ottobre 1894 — 70.
26. Gioia Giovanni, 13 maggio 1889 — 69.
27. Della Mura Michele, 4 giugno 1890 — 69.
28. Renda Giovanni, 25 giugno 1893 — 69.
29. Mastrosimone Giuseppe, 17 dicembre 1894 — 69.
30. Mura Italo, 19 febbraio 1895 — 69.
31. Campoccia Giuseppe, 18 maggio 1889 — 68.
32. Maiolino Oreste, 9 gennaio 1891 — 68.
33. Tedesco Pasquale, 24 aprile 1891 — 68.
34. Brandoli Mario, 13 maggio 1893 — 68.
35. Genovese Amilcare, 5 settembre 1893 — 68.
36. Grosso Carlo, 24 febbraio 1894 — 68.
37. Ricciardi Giov. Battista, 9 settembre 1894 — 68.
38. Sbrana Carlo, 17 febbraio 1895 — 68.
39. Pandolfini Umberto, 21 gennaio 1888 — 67.
40. Santori Italo, 16 settembre 1890 — 67.
41. Valentino Pio, 6 maggio 1892 — 67.
42. Cardone Arcangelo, 17 luglio 1892 — 67.
43. Cabras Giovanni, 15 luglio 1893 — 67.
44. Pintonato Antonio, 9 maggio 1869 — 66.
45. Perillo Benedetto, 1° gennaio 1891 — 66.
46. Rubbino Arturo, 11 febbraio 1891 — 66.
47. Sorbello Giuseppe, 25 settembre 1892 — 66.
48. Andreini Pietro, 19 gennaio 1893 — 66.
49. Sacchi Ugo, 17 marzo 1895 — 66.
50. Venturi Giuseppe, 15 luglio 1895 — 66.
51. Caratozzolo Sante, 17 maggio 1898 — 66.
52. Bosi Romolo, 4 agosto 1898 — 66.
53. Parello Calogero, 24 gennaio 1889 — 65.
54. D'Aloisio Roberto, 6 gennaio 1890 — 65.
55. Tamboni Giuseppe, 9 gennaio 1890 — 65.
56. Maurelli Alfonso, 20 agosto 1892 — 65.
57. Lizio Giovanni, 21 aprile 1893 — 65.
58. Tirone Giovanni, 8 settembre 1894 — 65.
59. Manaresi Giuseppe, 25 dicembre 1894 — 65.
60. De Spucches Melchiorre, 1° marzo 1895 — 65.
61. Arnaboldi Mosè, 12 maggio 1897 — 65.
62. Pesce Oreste, 11 luglio 1883 — 64.
63. Siotto Arturo, 11 luglio 1889 — 64.
64. Arfè Ferdinando, 4 luglio 1890 — 64.
65. Dominici Dario, 22 aprile 1891 — 64.
66. Ficca Carmine, 6 settembre 1891 — 64.
67. Di Palma Gaetano, 31 luglio 1892 — 64.

68. Piombo Francesco, 28 marzo 1894 — 64.
69. Pieroni Asvaldo, 19 settembre 1897 — 64
70. Orani Tommaso, 11 dicembre 1897 — 64.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 agosto 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza al funzionamento della sezione pilatori di riso del Consorzio italiano cereali;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato il seguente statuto della sezione pilatori riso del Consorzio italiano cereali.

STATUTO.

Art. 1.

Allo scopo di assicurare allo Stato la piena disponibilità di tutta la produzione nazionale del riso, di regolarne e disciplinarne la distribuzione nel Regno, in corrispondenza al fabbisogno, ed a prezzi equi, sono associate nella detta sezione le aziende di pilatura del riso esistenti nel Regno ai seguenti scopi:

a) lavorazione dei risoni prodotti nel Regno ed assicurati al Ministero industria, commercio ed approvvigionamenti (Sottosegretariato per gli approvvigionamenti ed i consumi);

b) consegne del riso della mezzagrana, della risina bianca lavorabile e della farina ricavata dal riso agli enti distributori in conformità delle indicazioni del Ministero stesso.

La sezione durerà finchè lo Stato effettuerà la requisizione o comunque l'acquisto del risone prodotto nel Regno.

Art. 2.

L'amministrazione del Consorzio è costituita da un Consiglio di 12 membri eletti proporzionalmente da un'assemblea di delegati delle singole regioni risicole, stabilite in circoscrizione come all'articolo 4.

Il Consiglio di amministrazione ha un presidente ed un vice presidente di nomina governativa, che rappresentano nel Consorzio il Ministero.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nel Consiglio in caso di assenza o di impedimento.

I membri elettivi scelgono nel loro seno un secondo vice presidente, che ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Per provvedere alla istituzione ed alla gestione del Consorzio fino a che non sarà insediato il Consiglio elettivo e versati i 3/4 del primo versamento del capitale azionario, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi procederà alla nomina di una Commissione provvisoria e dell'ufficio di presidenza. Con lo stesso decreto sarà fissato il numero dei delegati che ciascuna circoscrizione dovrà eleggere per costituire l'assemblea a cui spetta la nomina del Consiglio di amministrazione, determinando in pari tempo il numero dei consiglieri attribuiti alle singole circoscrizioni.

Art. 3.

È fatta concessione al Consorzio secondo le norme che verranno fissate dal Ministero industria, commercio ed approvvigionamenti (Sottosegretariato per gli approvvigionamenti ed i consumi):

a) di commerciare ed esportare i sottoprodotti della lavorazione;

b) di lavorare risoni, risi sbramati, e risi esteri dei quali sia stata permessa la importazione.

Art. 4.

Il Consorzio ha la sua sede in Vercelli ed avrà circoscrizioni in Vercelli per il circondario e per la provincia di Alessandria, Novara, per la provincia eccettuato il circondario di Vercelli, Pavia per la provincia eccettuato il circondario di Mortara, Mortara per il circondario, Milano per la provincia e per quella di Como e di Cremona, Mantova per la provincia e per quella di Verona, Venezia per la provincia e per quelle di Treviso e di Rovigo, Bologna per la provincia e per quelle di Modena, Parma, Forlì, Ravenna e Lucca.

A ciascuna circoscrizione saranno assegnate le pilerie delle località finitime.

Art. 5.

Il Consorzio è posto sotto la direzione e la vigilanza del Ministero I. C. A. (Sottosegretariato per gli approvvigionamenti ed i consumi) che la eserciterà a mezzo dell'ufficio di presidenza e di una propria delegazione.

Sono sottoposti alla approvazione del presidente tutti gli atti del Consorzio, ed esso può anche modificarli o sospenderne la attuazione.

Art. 6.

Il Sottosegretariato per gli A. C. fisserà i prezzi di cessione dei risi, delle mezzegrane, delle risine bianche macinabili o macinate, riservatesi per il consumo interno, potrà modificare ulteriormente tali prezzi quando le risultanze della gestione del Consorzio ne dimostrassero la opportunità, potrà pure intervenire a fissare per l'interno i prezzi massimi degli altri sottoprodotti commerciati dal Consorzio.

La Presidenza provvederà a fissare i criteri per la determinazione dei prezzi dei risoni da acquistare e per la distribuzione dei sottoprodotti.

Art. 7.

Hanno diritto di far parte del Consorzio le aziende di pilatura del riso che fino all'annata industriale 1918-919 hanno esercitato tale industria, e quelle che, rimaste chiuse per richiamo alle armi del pilatore esercente, dimostrino avere l'idoneità tecnica per far parte del Consorzio.

Dette aziende, in rapporto alla potenzialità attuale ed anteguerra del loro macchinario e bilancio economico, saranno suddivise in otto categorie:

1ª categoria - Pilerie aventi la potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a quintali 800 di risone;

2ª	id.	id.	id.	a quintali	600	di risone;
3ª	id.	id.	id.	id.	400	id.;
4ª	id.	id.	id.	id.	300	id.;
5ª	id.	id.	id.	id.	200	id.;
6ª	id.	id.	id.	id.	100	id.;
7ª	id.	id.	id.	id.	60	id.;
8ª	id.	id.	id.	id.	30	id.;

Hanno del pari diritto di far parte del Consorzio le pilerie che prima della guerra lavoravano risi e risoni di importazione. Dette pilerie sono però escluse dalla lavorazione dei risoni e risi nazionali.

Ogni azienda assegnata alle otto categorie sarà considerata come avente la potenzialità effettiva di lavorazione fissata quale coefficiente della categoria stessa alla quale appartiene.

La distribuzione del risone per la lavorazione sarà fatta dal Consorzio alle pilerie con l'approvazione del presidente.

Art. 8.

L'ammissione al Consorzio e l'assegnazione alle singole categorie sarà fatta con provvedimento della Commissione provvisoria contro il quale è ammesso entro i 10 giorni appello da parte delle aziende interessate al sottosegretario A. C. che decide in via definitiva.

Le domande non più tardi del 5 settembre saranno inoltrate alla Commissione provvisoria a mezzo della segreteria del Consorzio presso la Commissione requisizione riso di Vercelli.

Nelle domande stesse sarà indicata la potenzialità del macchinario e dalla competente Commissione di requisizione sarà aggiunta dichiarazione dei quantitativi di risone lavorato per conto dello Stato nelle campagne risicole dal 1916 al 1919.

Art. 9

L'esercizio consorziale si inizia il 16 settembre di ciascun anno e si chiude al 15 settembre dell'anno successivo.

Tutte le spese inerenti alla gestione, comprese quelle per la direzione o vigilanza di Stato sono a carico del Consorzio, come pure

saranno iscritte in entrata tutte le somme riscosse per cessione di prodotti e per qualsiasi altra causale.

Art. 10.

Gli utili accertati in ciascun bilancio annuale saranno così distribuiti:

5 0[0 alla riserva;

15 0[0 al Consiglio di amministrazione ed al personale direttivo.

Il residuo verrà distribuito quale interesse sul capitale fino al 5 0[0 e il di più assegnato allo Stato per 3[4 per provvedere all'incremento della risicultura e per 1[4 per ulteriore dividendo sul capitale.

Art. 11.

Il capitale sociale, fissato in L. 10.000.000 come minimo, sarà costituito mediante quote sociali nelle misure seguenti:

per le pilerie di 1ª categoria, L. 200.000;
per le pilerie di 2ª categoria, L. 150.000;
per le pilerie di 3ª categoria, L. 100.000;
per le pilerie di 4ª categoria, L. 75.000;
per le pilerie di 5ª categoria, L. 50.000;
per le pilerie di 6ª categoria, L. 25.000;
per le pilerie di 7ª categoria, L. 15.000;
per le pilerie di 8ª categoria, L. 7500.

Tali quote saranno versate per 3[4 all'atto della costituzione del Consorzio, il versamento dell'altro quarto potrà essere richiesto per deliberazione del Consiglio di amministrazione. Ove con tali sottoscrizioni non si raggiunga il capitale fissato ciascuna quota sarà aumentata proporzionalmente in ragione della somma necessaria ad integrare il capitale di L. 10.000.000.

Art. 12.

Tutti i risoni prodotti nel Regno, dedotto il quantitativo riservato agli agricoltori per il fabbisogno delle loro aziende agricole, saranno lavorati a mezzo del Consorzio, e soltanto nelle aziende consorziate, a condizioni e patti che il Sottosegretariato A. C. stabilirà col regolamento di cui all'art. 16.

Art. 13.

Il presidente stabilirà le pilerie e le piste private autorizzate a lavorare i risoni rilasciati per i fabbisogni delle aziende agricole.

Art. 14.

I risoni, al prezzo fissato con l'apposito verbale, saranno pagati al ritiro della merce dall'industriale incaricato della lavorazione all'agricoltore od al suo legittimo rappresentante.

Il Consorzio a fine mese pagherà al consorziato il prezzo del riso e sottoprodotti già ritirati o messi a disposizione del Consorzio stesso, in conformità ai prezzi che verranno stabiliti od approvati dal presidente, a compensare l'acquisto del risone e la lavorazione di esso. Il Consorzio incasserà dagli enti ed aziende distributrici l'importo del riso e dei sottoprodotti loro consegnati a termini delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15.

I consorziati non possono lavorare risone all'infuori di quelli assegnati dal Consorzio, debbono consegnare tutti i prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione dei risoni assegnati in conformità alle disposizioni, ordini e modalità fissati dal Consorzio, debbono permettere agli incaricati del Consorzio il libero accesso nei brillatori, magazzini di deposito, del risone, riso e sottoprodotti, debbono osservare tutte le disposizioni del presente statuto e quelle che verranno emanate dal presidente o dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del presidente.

Ciò sotto la comminatoria di penalità da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 16.

Con regolamento speciale promosso dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal sottosegretario A. C., verranno stabilite le norme del funzionamento interno del Consorzio e tutte le altre modalità necessarie.

Art. 17.

Le modificazioni ed aggiunte al presente statuto saranno approvate con decreto del Ministero I. C. ed A. (Sottosegretariato A. C.)

Roma, 21 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Ritenuta la necessità di provvedere all'immediato funzionamento della sezione pilatori di riso del Consorzio per i cereali ed i legumi;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una Commissione per la costituzione della sezione pilatori di riso del Consorzio per i cereali ed i legumi.

Sono chiamati a farne parte:

Novelli comm. prof. Novello, presidente.
Lanzirotti maggiore cav. Pietro, vice presidente.

MEMBRI:

Sacchi cav. Carlo, rappresentante Federazione pilatori.
Lombardi comm. Felice, rappresentante pilatori Vercelli.
Cattaneo avv. Bartolomeo, rappresentante pilatori Vercelli.
Vacino cav. Giovanni, rappresentante pilatori Vercelli.
Massara cav. uff. Emilio, rappresentante pilatori Novara.
Piccinini cav. Luigi, rappresentante pilatori Novara.
Marziani cav. Mario, rappresentante pilatori Mortara.
Aymar Luigi, rappresentante pilatori Pavia.
Campari Alessandro, rappresentante pilatori Bologna.
Frattini rag. Mario, rappresentante pilatori Milano.

Art. 2.

La Commissione deve provvedere a raccogliere le adesioni di tutte le aziende che eseguiscono la pilatura del riso, entro il 5 settembre.

Entro il 10 settembre la Commissione provocherà le riunioni per distretto delle aziende aderenti al Consorzio e in ciascuna riunione si provvederà alla nomina dei relativi delegati a termini della tabella di cui all'art. 3.

Art. 3.

Il numero dei delegati all'assemblea elettiva del Consiglio di amministrazione è fissato come appresso:

Per i pilatori di	Vercelli	n.	12	delegati
»	Novara	»	6	»
»	Mortara	»	6	»
»	Pavia	»	3	»
»	Milano	»	3	»
»	Mantova	»	3	»
»	Venezia	»	3	»
»	Bologna	»	3	»

Il numero dei consiglieri è fissato in 12 da eleggersi da ciascuna Delegazione nella seguente misura: 4 per Vercelli, 2 per Novara ed 1 per ciascuna delle altre delegazioni di Mortara, Pavia, Milano, Mantova, Venezia, Bologna.

Art. 4.

La Commissione provvede alla ripartizione delle aziende aderenti per categorie a norma dello statuto del Consorzio ed all'incasso delle quote di capitale che ciascuna azienda deve versare in base alla categoria cui appartiene entro il mese di settembre.

È ammesso entro 10 giorni dalla notifica della avvenuta classifica ricorso da parte delle aziende interessate al sottosegretario per gli approvvigionamenti ed i consumi che decide in via definitiva.

Art. 5.

Entro il 20 settembre la Commissione convoca i delegati perchè procedano alla nomina del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione comincerà a funzionare soltanto quando saranno versati almeno i 3/4 del capitale.

Nel periodo intercedente la Commissione provvisoria provvede a tutti gli atti necessari al funzionamento del Consorzio, ivi comprese le disposizioni per il ritiro, la stima, la consegna e la assegnazione dei risoni, e predispone tutte le norme esecutive per la sua gestione.

Roma, 21 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

Società "DANTE ALIGHIERI"

Prima serie di **250,000** obbligazioni

GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA

Estrazione (29ª) del 30 giugno 1919.

PREMI

1° Premio	di L.	15,000	fu vinto	dal n.	160216
2°	»	» 5,000	»	»	179438
3°	»	» 1,000	»	»	118795
4°	»	» 1,000	»	»	165618
5°	»	» 1,000	»	»	27380
6°	»	» 1,000	»	»	9194
7°	»	» 1,000	»	»	22586

Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	5050	*Riporto*	7950
4498	500	74045	100	150492	50
6664	100	74960	100	151177	100
9194	1000	79602	50	152478	50
17037	100	82592	100	154423	100
18810	100	85669	100	160148	500
22586	1000	103692	100	160216	15000
23266	100	109560	50	165618	1000
23898	50	110624	100	179438	5000
24874	50	111940	50	181914	50
27380	1000	118795	1000	209759	100
28245	100	119253	100	210934	50
31291	100	119317	100	211487	500
40[illegible]06	50	123424	100	214969	100
44225	50	125530	100	222132	100
51312	500	131373	50	233173	50
53240	50	134032	50	234268	100
53757	50	134100	100	240071	50
54235	100	136760	50	244919	100
58284	50	146701	500	247514	50
A riportare	5050	*A riportare*	7950	Totale	31000

N. 1000 rimborsi per L. 20,000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

141	235	541	586	777	1954	2091
2260	2382	2422	2591	3146	3256	3277
3527	3968	4021	4178	4190	4312	4633
4653	5797	5810	5828	6202	6371	6476
6640	6647	7194	7403	7431	7476	7550
7603	8324	8462	8331	9139	9989	10758
10771	11023	11192	11276	11768	11954	12126
12173	12364	12724	13103	13211	13559	14131
14645	14719	14826	15132	15619	15748	16032
16329	17415	18034	18213	18824	19165	19510
19673	20002	20548	20928	21011	21403	21540
21744	22092	22096	22218	22847	23891	23896
24389	25603	25841	26696	27220	27403	27455
27588	27642	27668	28100	28105	28395	28585
28755	28813	29331	30171	30271	30382	30500
30772	30893	31415	31514	31931	31988	32128
32344	32442	32502	32605	32740	32803	33370
33521	33963	34165	34265	34423	34691	35031
35179	35271	35331	35514	35611	35866	37100
37341	37782	37821	38200	38326	28370	38447
38984	39051	39314	39394	39779	39836	39977
40109	40471	40476	40656	40773	40943	41509
41568	41592	41817	42423	42617	42806	43330
43393	43650	44265	44522	44933	45202	45858
46202	46667	46672	46958	47269	47355	47494
47717	47840	47852	47982	48012	48135	48371
48381	48382	48814	48977	49173	49484	49496
49877	49946	49972	50786	51124	51219	51477
51939	52600	53096	54004	55158	55306	55440
55754	55857	56530	56674	56818	56819	57049
57397	57445	57556	57792	58289	58400	58421
59375	61311	61546	61568	62096	62176	62763
63303	63579	64000	64560	64744	64836	64944
65148	65310	65464	65467	65750	65972	66077
66115	66622	66333	66853	66893	66928	67285
68330	68846	69002	69230	70072	70186	70799
71996	72125	72403	73183	73385	73826	73984
74148	74311	74548	75105	75174	75215	75267
75327	75421	75629	75899	76059	76150	76178
76278	76340	76559	76956	77182	77702	77750
78148	78153	78463	78669	78691	78896	78918
79464	79785	79901	80032	80057	80108	80544
80729	80816	81154	81443	81499	81531	8.600
81626	81717	81747	81817	82403	83246	83329
83393	83623	83677	84335	84346	84476	84669
84745	84886	85129	85616	86133	86427	86428
86539	86630	87516	87699	87877	88036	88113
88137	88184	88466	88893	89591	89718	89829
90255	90375	90514	90695	90897	90906	91284
91460	91827	92429	92540	92593	92920	92924
92943	93254	93763	93879	94052	94228	94662
94707	94940	95032	95327	95330	95529	95605
96183	96269	96276	96307	96314	96323	96339
96666	96927	97308	97540	97651	97859	98050
98379	98585	98641	98711	98911	99027	99052
99239	99334	99471	99661	99746	99974	100229
100789	100832	100976	100997	101178	101499	101669
102722	102890	103129	104254	104581	104844	104931
105098	106069	106087	106099	106518	106544	106641
106805	106918	106919	107762	108400	108427	108447
108688	108689	109045	109638	109689	109816	109960
109975	110375	110424	111736	112400	112548	112598
112636	112662	112853	113112	113129	113146	113192
113338	113402	113479	113612	113742	113819	114043
114882	114433	115196	115331	115438	115778	116116
116427	116609	116800	116833	117206	117298	117522
118250	118345	118512	118712	118928	118999	119851
120085	120122	120239	120383	120519	120883	120925
121026	121150	121253	121426	121460	122144	122311
122389	122485	122615	122648	122718	122754	123669
123880	123939	123978	124278	124459	124602	124688
124767	124877	125282	125453	125406	125557	125678
125794	126068	126237	126238	126274	126690	126881
1272[illegible]8	127407	127448	127578	127614	127696	127730
127804	128033	128306	128495	129177	129191	129262
129529	129536	129684	130041	130094	130463	130673
130720	130759	1309[illegible]0	131055	131535	131640	132017

132173 139191 132257 132264 132539 133208 133603
133677 133992 134447 134478 134883 134913 135073
135150 135618 135764 136440 136613 136622 137040
137050 137102 137559 137662 137682 138135 138380
138466 138734 138740 138915 138938 139375 139511
140[illegible]52 140263 140525 140633 140728 140885 140962
140967 141058 141534 141634 141697 141944 142274
142741 143647 143736 143912 144628 145007 145356
145768 145781 145882 146056 146870 147097 147322
147422 147687 148445 148690 148760 149648 149879
1498[illegible]2 149978 150067 150106 150423 150539 150545
150574 150623 150629 150734 150[illegible]61 151213 151221
151273 151613 152030 152222 152576 152819 153015
153196 153458 153976 154007 154032 154033 154541
154978 154979 155218 155573 155658 155938 156766
157051 157202 157780 157785 157821 158342 158447
158459 158488 158825 159469 159540 159901 159982
160209 160324 160768 160817 160862 161574 161793
161796 161954 162041 162440 162458 162569 162962
163227 163422 163482 164274 164292 164446 164551
165227 165422 165526 165593 165644 165939 166508
166798 166968 167648 167780 168034 168098 168430
169637 169669 169908 170794 17 946 171003 171196
171725 171857 172053 172204 172401 172500 172624
172864 172975 173197 173225 173682 173741 174006
174154 174174 174320 174448 174780 174781 175178
175371 175550 175615 175704 175749 175795 176436
176712 178057 178146 178202 179030 179211 179221
179883 179955 180191 180468 180729 181172 181269
181322 181345 182084 182342 182449 182655 183421
184089 184319 184459 184683 184770 184837 184861
184866 185090 185466 185606 185613 185654 185774
185797 186174 186360 186445 187456 187555 188353
189091 189293 189359 189516 190082 190119 190488
190983 191034 191621 191740 193223 193270 193381
193395 193417 193433 193648 193904 194060 194130
194145 194426 194563 194777 194781 194883 19 056
195375 195849 196009 196363 197369 197483 197599
1983[illegible]3 199016 199133 199359 199500 199669 199730
199752 199765 199805 200678 201433 201642 20 795
202065 202074 202121 202681 203426 204404 204725
205257 205388 205449 205801 205855 206486 206721
206851 207203 207211 207538 207816 208169 208643
208832 208833 209071 209131 209288 209344 210030
210282 211050 211178 211431 211680 211817 212399
212743 212870 213375 213381 213557 213871 213943
214021 214106 214224 214302 215349 215357 215696
215832 216621 216938 216970 217266 217482 217581
217635 217727 218152 218228 218266 218305 218798
219004 219216 219483 219522 219566 219918 220433
220868 220916 221774 222372 322806 222957 223420
223896 223920 223966 224068 224120 224458 224567
224785 224877 225868 226530 226869 226982 227030
227042 227360 227363 227423 227787 228270 228473
228641 228643 228658 229156 229218 230129 230850
230858 230913 230967 231092 231922 231970 231975
232129 232163 232275 232595 232620 232661 232695
233344 233419 233459 233827 233938 234087 234121
234141 234779 234873 235011 235038 235430 236360
236627 236660 236633 236912 236937 237468 237936
238012 238618 238843 238870 239301 239727 240671
241111 241318 241327 241351 241475 241490 241515
241556 241767 241887 242543 242728 243240 243391
243631 244013 244200 244588 244668 245813 246007
246156 246160 246820 247157 247894 248013 248 04
248605 248749 249128 249667 249733 249870

ELENCO delle obbligazioni premiate a tutta la 28ª estrazione, onn ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obblilazione premiata	Premio conseguito
28	29083	50	27	97137	50	22	173423	50
22	29756	500	25	98109	50	26	173514	100
26	30183	100	27	101176	100	26	174427	100
25	31641	100	23	101268	15000	24	176673	50
21	33830	50	23	101496	50	23	176902	50
27	34290	100	27	111478	50	21	177945	50
26	35174	50	20	111686	100	27	179061	50
27	35382	50	24	111817	100	26	179505	50
27	37273	5000	26	113937	100	25	179710	100
23	38856	50	27	114091	100	27	179806	100
28	39890	100	27	114214	50	26	180283	50
28	39909	50	26	114253	50	22	180494	100
26	42125	50	25	114430	50	28	180733	100
28	44065	50	23	117300	100	19	181048	100
19	44092	1000	23	120422	100	23	184873	50
9	46041	100	20	121791	1000	26	187634	100
25	46449	500	28	122571	500	23	191236	100
22	48745	100	26	123546	100	28	192812	50
28	49480	20000	28	124220	50	27	193887	50
23	49843	1000	27	130866	500	27	194742	500
24	49952	100	27	13[illegible]877	100	27	195411	100
25	50308	100	25	135476	1000	26	197208	500
28	52327	100	25	135607	50	27	198622	50
19	53105	100	23	138903	50	19	1997[illegible]5	100
20	53514	100	28	141339	50	26	203229	50
28	54967	500	21	141395	100	25	204722	100
27	56487	100	21	142565	500	27	207386	500
28	58242	100	27	143194	100	28	209856	100
22	58368	100	25	144295	100	26	213146	50
28	61784	100	28	145336	100	26	213700	50
26	62699	50	20	146857	100	27	214943	50
21	65808	50	25	147461	50	22	215132	100
25	69570	50	25	151088	1000	27	215251	50
19	70012	100	21	151548	50	26	219928	500
27	702[illegible]3	100	23	153508	100	28	220306	100
25	73718	100	23	153657	50	19	224433	100
28	74033	100	23	154285	100	22	227854	500
23	77840	100	26	154902	100	28	228208	100
19	81020	500	26	155105	100	22	228777	50
23	83560	50	23	155337	100	26	228799	50
26	83715	100	20	157486	100	27	229963	100
19	85449	100	25	158985	50	24	231361	50
21	87278	500	25	161362	100	23	231928	50
25	87547	50	25	161738	100	25	233505	50
26	89453	50	26	163089	50	21	235886	100
21	90285	100	24	163488	100	24	239611	50
23	92370	50	27	163818	100	26	241574	100
28	95233	50	24	168292	50	28	243129	100
23	96292	100	22	170655	50	26	245460	50
27	96874	50	24	171404	100	28	249393	100

Avvertenze.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000. — Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 luglio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile. — Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 luglio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia. — I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 30 giugno 1919.

BANCA D'ITALIA
Direzione generale, amministratrice del prestito.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.22	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.56	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,57 — Svizzera 169,33 — Londra 40,52 — New York 9,61 — Oro 160,65.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli industriali

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento delle rivendite di generi di privativa da parte della Commissione centrale, a favore dei militari resi inabili a qualsiasi lavoro per ferite riportate in guerra, alle vedove ed agli orfani dei militari morti sul campo o per ferite riportate in guerra.

Col presente avviso viene aperto il concorso per la concessione delle rivendite di generi di privativa, qui di seguito indicate, il cui reddito ha superato le L. 1000 e non le L. 2000.

Al concorso medesimo possono prendere parte, ai termini della legge 7 marzo 1918, n. 370:

a) i militari resi inabili a qualsiasi lavoro proficuo per ferite riportate in guerra;

b) le vedove e gli orfani dei militari morti sul campo od in conseguenza di ferite riportate in guerra.

Le domande, redatte su carta semplice, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali) od alle Intendenze di finanza non oltre il 20 ottobre 1919.

Esse debbono contenere la indicazione del cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti tutti su carta semplice:

1° certificato del casellario giudiziale;

2° certificato del sindaco, attestante la incensurata condotta del concorrente e la inesistenza nei riguardi di lui delle incompatibilità di cui agli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, numero 399 (*a*);

3° situazione di famiglia rilasciata dall'autorità comunale con la indicazione della professione o del mestiere del concorrente e dei singoli componenti la famiglia;

4° certificati comprovanti lo stato economico da rilasciarsi per tutti i componenti la famiglia e quando trattasi di vedove e di orfani, anche per il rispettivo loro marito e padre:

a) dal sindaco (sullo stato di famiglia);

b) dall'agente delle imposte;

c) dal ricevitore del registro.

5. Pei militari di cui alla precedente lettera *A*:

1° dichiarazione dell'autorità militare, oppure il foglio matricolare, comprovante che il richiedente è stato ferito in guerra;

2° decreto di liquidazione di pensione (Nel caso non possa prodursi se ne indicherà la causa);

3° certificato medico che attesti che il concorrente è inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed indichi anche la mutilazione subita o ferita riportata e lo stato attuale di essa. Tale documento dovrà essere rilasciato da un ufficiale medico del R. E. o della R. M. e, in difetto, dal medico condotto e vistato dal sindaco;

6. Per le vedove di cui alla lettera *B*:

1° certificato di stato vedovile attestante pure che il loro marito morì sul campo o per ferite riportate in guerra;

2° decreto di liquidazione di pensione. (Nel caso non possa prodursi se ne indicherà la causa);

7. Per gli orfani:

1° certificato attestante che il loro genitore morì sul campo o per ferite riportate in guerra;

2° decreto di liquidazione di pensione. (Nel caso non possa prodursi se ne indicherà la causa), nonchè l'estratto dell'atto di nascita dei concorrenti.

I documenti anzidetti, ad eccezione dell'estratto dell'atto di nascita, debbono essere rilasciati posteriormente alla data del presente avviso ed autenticati nelle firme.

La concessione delle rivendite è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale per la quale la concessione stessa fu data.

Saranno considerate tardive e non verranno perciò prese in esame le domande presentate oltre il termine suddetto, anche se presentate prima di detto termine ad uffici diversi da quelli sopra indicati.

Contro le decisioni della Commissione centrale giudicatrice del concorso è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nel termine di 20 giorni dalla ricevuta comunicazione delle decisioni medesime.

Roma, 10 agosto 1919.

Per il direttore generale dei monopoli industriali: *Fiorasi.*

Elenco delle rivendite di generi di privativa da conferirsi.

Provincia di Alessandria.

Comuni di:

1 Boscomarengo — 1 Casalcermelli — 1 Frassineto Po — 1 Mirabello — 3 Moncalvo — 11 Ovada — 2 Ozzano — 1 San Salvatore — 1 Scurzolengo.

Provincia di Aquila.

1 Comune di Raiano.

Provincia di Arezzo.

Comuni di:

2 Sansepolcro — 3 Sansepolcro.

Provincia di Avellino.

Comuni di:

2 Avellino — 1 Bagnoli — 2 Baiano — 1 Sperone.

(*a*) Non può essere ammesso al concorso:

Art. 117 — *a*) chi sia stato condannato per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore di tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume o la fede pubblica, o per contrabbando in seguito a sentenza o a decisione amministrativa.

b) chi è incapace di obbligarsi;

c) chi avendo esercitata altra rivendita ne sia stato rimosso.

Art. 118 — *a*) chi si trovi in servizio dello Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di sindaco o segretario comunale;

b) coloro che sono titolari di uno spaccio all'ingrosso o di altra rivendita, di un banco di lotto, oppure convivano con persone della loro famiglia investite di una rivendita, sia per concessione sia per appalto, affiliata allo stesso ufficio di vendita.

Provincia di Bari.

Comuni di:

1 Castellana — 1 Modugno — 1 Noci — 4 Terlizzi.

Provincia di Bergamo.

Comuni di:

1 Ponte San Pietro — 2 Redona.

Provincia di Bologna.

Comuni di:

3 Bazzano — 10 Budrio — 11 Crevalcuore — 12 Medicina — 14 San Pietro in Casale.

Provincia di Brescia.

Comuni di:

1 Acquafredda — 2 Bagnolo Mella — 48 Brescia — 58 Brescia — 2 Rezzato — 1 Trenzano.

Provincia di Cagliari.

Comuni di:

1 Arbus — 1 Bordigali — 26 Cagliari — 1 Tortoli — 1 Siliqua.

Provincia di Caltanissetta.

Comuni di:

4 Aidone — 6 Riesi — 8 Terranova.

Provincia di Campo Basso.

Comuni di:

7 Isernia — 1 Montenero di Bisaccia.

Provincia di Caserta.

Comuni di:

2 Bellona — 3 Caiazzo — 4 Casagiove — 26 Caserta — 1 Cassino — 7 Cassino — 1 Castel Cisterna — 1 Cimitile — 3 Marcianise — 5 Marcianise — 3 Minturno — 2 Pietramelara — 28 Sessa Aurunca — 2 Sparanise — 1 Succivo — 2 Teano.

Provincia di Catania.

Comuni di:

3 Grammichele — 13 Paternò — 3 Scordia — 9 Militello.

Provincia di Como.

Comuni di:

2 Colico — 11 Como — 1 Masnago — 2 Tradate.

Provincia di Cosenza.

Comuni di:

23 Cosenza — 1 San Fili.

Provincia di Cremona.

1 Comune di Gussola.

Provincia di Cuneo.

Comuni di:

2 Garessio — 1 Sanfront.

Provincia di Ferrara.

Comuni di:

10 Argenta — 8 Cento — 2 Comacchio — 35 Ferrara — 38 Ferrara — 5 Migliarino.

Provincia di Firenze.

Comuni di:

31 Empoli — 57 Firenze — 172 Firenze — 202 Firenze — 5 Galluzzo — 4 Lastra a Signa — 10 Pistoia — 12 Pistoia — 11 Pontassieve — 24 Prato.

Provincia di Foggia.

Comuni di:

1 Cagnano Varano — 3 Candela — 10 Foggia — 10 Lucera — 4 Sannicandro — 1 Sant'Agata di Puglia — 1 Troia.

Provincia di Forlì.

Comuni di:

8 Forlì — 1 San Mauro — 2 Sogliano.

Provincia di Genova.

Comuni di:

2 Genova — 15 Genova — 1 Noli — 3 Quarto dei Mille — 5 Quarto dei Mille — 3 Ronco Scrivia — 14 Vezzano Ligure.

Provincia di Girgenti.

Comuni di:

4 Canicattì — 9 Favara — 2 Licata — 1 Palma Montechiaro.

Provincia di Grosseto.

Comuni di:

2 Castel del Piano — 1 Castellazzara — 15 Massa Marittima — 4 Monte Argentaro — 6 Monte Argentaro.

Provincia di Lecce.

Comuni di:

2 Grottaglie — 1 Palagiano.

Provincia di Livorno.

Comuni di:

20 Livorno — 33 Livorno — 64 Livorno — 85 Livorno — 93 Livorno.

Provincia di Macerata.

Comuni di:

5 Camerino — 1 Castel Raimondo — 4 Macerata — 5 Macerata.

Provincia di Mantova.

Comuni di:

2 Canneto sull'Oglio — 1 Castellucchio — 4 Castellucchio — 1 Castiglione delle Stiviere — 1 Ceresara — 1 Pieve di Coriamo — 23 Mantova — 1 Rivarolo Mantovano — 1 Virgilio.

Provincia di Massa Carrara.

30 Comune di Massa.

Provincia di Messina.

Comuni di:

8 Milazzo — 4 Mistretta — 1 Santa Lucia del Mela.

Provincia di Milano.

Comuni di:

4 Abbiategrasso — 3 Affori — 12 Busto Arsizio — 1 Marcallo — 13 Milano — 74 Milano — 104 Milano — 150 Milano — 155 Milano — 195 Milano — 199 Milano — 1 San Vittore Olona — 1 Sedriano — 2 Seregno — 3 Seveso — 2 Brembio.

Provincia di Modena.

Comuni di:

3 Castelnuovo Rangone — 8 Modena — 11 Modena — 112 Modena — 1 Novi.

Provincia di Napoli.

Comuni di:

9 Afragola — 4 Caivano — 11 Castellammare di Stabia — 12 Castellammare di Stabia — 20 Castellammare di Stabia — 3 Frattamaggiore — 127 Napoli — 7 Portici — 4 Procida — 5 Procida — 5 Sant'Anastasia — 2 Somma Vesuviana.

Provincia di Novara.

Comuni di:

1 Asigliano — 1 Crusinallo — 1 Domodossola — 1 Fontanetto Po — 1 Invorio inferiore — 1 Maggiora — 1 Pollone — 1 Pralungo — 3 Trasquera.

Provincia di Padova.

Comuni di:

2 Abano — 1 Cartura — 2 Cittadella — 1 Fontaniva — 3 Stanghelle — 2 Torrassa.

Provincia di Palermo.

Comuni di:

2 Castelbuono — 1 Cefalù — 4 Corleone — 3 Lercara — 4 Misilmeri — 55 Palermo — 177 Palermo.

Provincia di Parma.

Comuni di:

4 Borgo San Donnino — 1 Fontevivo — 1 Medesano — 11 San Lazzaro Parmense.

Provincia di Pavia.

Comuni di:

1 Garlasco — 10 Mortara — 11 Mortara — 15 Pavia — 24 Pavia — 25 Pavia — 1 Pieve Albignola — 1 Pontalbera.

Provincia di Perugia.

Comuni di:

1 Città della Pieve — 1 Ficulle — 43 Foligno — 4 Gubbio — 5 Orvieto — 3 Rieti.

Provincia di Pesaro.

3 Comune di Sant'Angelo in Vado.

Provincia di Piacenza.

1 Comune di Podenzano.

Provincia di Pisa.

Comuni di:

3 Cascina — 1 Suvereto.

Provincia di Porto Maurizio.

Comuni di:

1 Isolabona — 1 Molini di Triora — 4 Olivetta San Michele — 5 Oneglia — 1 Porto Maurizio — 8 San Remo — 21 San Remo.

Provincia di Potenza.

4 Comune di Ripacandida.

Provincia di Ravenna.

Comuni di:

5 Brisighella — 2 Casola Valsenio — 53 Ravenna — 4 Russi.

Provincia di Reggio Calabria.

3 Comune di Radicena.

Provincia di Reggio Emilia.

1 Comune di Rio Saliceto.

Provincia di Roma.

Comuni di:

3 Anagni — 3 Ceccano — 20 Civitavecchia — 21 Frosinone — 1 Gallese — 1 Ischia di Castro — 2 Rocca Priora — 28 Roma — 81 Roma — 126 Roma — 152ª Roma — 170 Roma — 360 Roma — 407 Roma — 4 Velletri.

Provincia di Rovigo.

Comuni di:

10 Contarina — 2 Villanova Marchesana.

Provincia di Salerno.

Comuni di:

8 Baronissi — 1 Mercato San Severino — 3 Roccapiemonte — 9 Sarno — 1 Vallo Lucania.

Provincia di Sassari.

Comuni di:

2 Bonorva — 1 Ozieri.

Provincia di Siena.

Comuni di:

1 Asciano — 1 Chiusi — 2 Chiusi — 3 Colle Val d'Elsa — 16 Siena.

Provincia di Siracusa.

Comuni di:

2 Scicli — 5 Siracusa — 13 Siracusa — 1 Sortino — 10 Vittoria.

Provincia di Teramo.

Comuni di:

3 Torre dei Passeri — 2 Notaresco.

Provincia di Torino.

Comuni di:

1 Caluso — 1 Cambiano — 2 Carignano — 1 Gassino — 1 Giaveno — 1 Lanzo Torinese — 1 Luserna San Giovanni — 5 Moncalieri — 1 San Benigno — 1 Strambino — 105 Torino — 152 Torino.

Provincia di Trapani.

1 Comune di Alcamo.

Provincia di Venezia.

Comuni di:

11 Burano — 2 Cavarzere — 1 Fossò.

Provincia di Verona.

Comuni di:

3 Bovolone — 2 Cologna Veneta — 2 Valeggio sul Mincio — 6 Valeggio sul Mincio — 57 Verona.

Provincia di Vicenza.

Comuni di:

1 Arzignano — 1 San Vito — 21 Vicenza — 24 Vicenza.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 5 agosto 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche.

ROLANDI-RICCI. Ma nelle sue espressioni più assolute, perchè il bene pubblico impone sacrifici ai privati, ma non è una legge di confisca, come si è detto da qualcuno. Vi è il riconoscimento del diritto eminente dello Stato; ma vi sono anche opportuni temperamenti che rispondono alla realtà della vita.

L'Ufficio centrale prega il Governo di voler riprendere il proposito del precedente Ministero, il quale chiese il consenso dell'Ufficio centrale per applicare con decreto Reale alcune disposizioni nuove del disegno di legge. Il presente Ministero ora si trova non solo di fronte al consenso dell'Ufficio centrale ma certamente di fronte a quello del Senato, e non dubita che vorrà provvedere.

L'Ufficio centrale dichiara in ultimo che è pronto ad accettare qualunque emendamento di forma, ma nessun emendamento che alteri la sostanza, la finalità del disegno di legge, finalità che si deve presto raggiungere nell'interesse del paese, per il bene pubblico (Applausi).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Propone che il testo concordato sia integrato con due varianti di forma, la prima all'art. 14-*bis*, aggiungendo la parola « demaniali » all'altra « canali »; la seconda all'art. 38 cancellando le parole che seguono a queste : « Testo unico 17 agosto 1907, n. 368 », le seguenti: « In quanto sono incompatibili con la presente legge ed ogni altra disposizione a questa contraria ».

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Propone che in fine dell'art. 3-*bis* si aggiungano le parole: « Salvo quanto è disposto all'art. 31 ».

Nulla ha da aggiungere alla esauriente esposizione fatta dal relatore circa il testo concordato.

Prega il senatore Beneventano a non insistere in quei suoi emendamenti che non furono potuti accogliere nè da lui, nè dall'Ufficio centrale, e di volersi accontentare del testo proposto per la discussione.

La legge avrà ancora qualche difetto, ma ha certamente il valore di armonizzare tutto ciò che vi è di buono nella tradizione, con tutto ciò che vi è di più promettente nelle iniziative del paese, e pertanto il Senato farà opera buona affrettando il suo voto favorevole al disegno di legge. (Approvazioni).

ROLANDI-RICCI, relatore. Dichiara di accogliere il consiglio che il senatore Ferraris Carlo ha dato all'Ufficio centrale di disporre la materia del disegno di legge in modo più euritmico. Si riserva di far ciò in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione degli articoli.

FERRARIS CARLO. All'articolo unico propone che il comma *A*) sia redatto come segue:

« *A*) i decreti Luogotenenziali 20 novembre 1916, n. 1664, e 22 dicembre 1918, n. 2065 concernenti le derivazioni di acque pubbliche ».

Propone poi che il titolo della legge sia « Sulle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e sulla costruzione dei serbatoi e laghi artificiali ».

PANTANO, ministro dei lavori pubblici e ROLANDI-RICCI relatore. Accettano le due modificazioni.

Il titolo della legge e l'articolo unico così modificato sono approvati.

BENEVENTANO. All'art. 1°. Mantiene il suo emendamento, e ne dà ragione.

PRESIDENTE. Chiede se l'emendamento del senatore Beneventano sia appoggiato.

Non è appoggiato.

L'art. 1° è approvato nel testo concordato.

POLACCO, all'art. 1°-*bis*. Dopo la presentazione del testo concordato, e dopo le osservazioni fatte su questo articolo dal senatore Ferraris Carlo, non ha più nulla da dire.

SPIRITO. Teme che, aderendo al desiderio espresso dal relatore di sollecitare l'approvazione del disegno di legge e di non presentare emendamenti di forma, che dopo l'accordo intervenuto fra l'Ufficio centrale ed il Governo, non potrebbero essere accolti, si nuocerebbe al prestigio del Senato.

Non è sicuro del fondamento giuridico del progetto di legge e crede che questo potrà essere migliorato dalla discussione, mentre l'Ufficio centrale ha già dichiarato di non essere disposto ad accettare emendamenti di sostanza.

Richiama l'attenzione del Senato sulla deficienza di ragioni con cui l'Ufficio centrale combatte la tesi di coloro che vogliono rispettata l'utenza antica.

Ricorda la legge del Regno di Napoli del 2 agosto 1806, confermata poi dalla successiva del 1816, per l'abolizione della feudalità, per dimostrare come non si possano cancellare, di un tratto, diritti riconosciuti da quella legge.

Nel periodo dal 1806 al 1865, sono stati emanati la circolare 3 settembre 1909 ed i Reali rescritti del 1850 e del 1853 per le derivazioni di acque.

Si tratta di diritti veri e propri riconosciuti dallo Stato; e, quando si vogliono privare i privati di tali diritti riconosciuti ben a ragione si parla di spogliazione, di confisca.

Alle piccole utenze poi si tolgono, in mancanza della rinnovazione della concessione, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione di canali, ecc., senza compenso alcuno; ciò gli sembra un'iniquità.

L'Ufficio centrale in base al criterio del bene pubblico ha fatto ciò a cui non era giunto il progetto ministeriale; egli crede che si tratti dell'inizio di un sistema, che non può approvare.

Si augura che il Senato saprà trovare modo di armonizzare l'interesse della collettività con i diritti dei privati.

ROLANDI RICCI, relatore. La questione sollevata dal senatore Spirito, che riguarda la base fondamentale del progetto di legge, fu ampiamente dibattuta nella discussione generale già chiusa.

L'Ufficio centrale ha già svolto nelle relazioni oralmente tutte le ragioni che confortano le disposizioni di legge; ha poi detto di non poter accogliere emendamenti posteriori al testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo, qualora alterino la sostanza e la finalità del progetto di legge, ma non si rifiuta di prendere in considerazione le proposte che possano migliorare il testo; nè certo ha voluto togliere il diritto al Senato di non accogliere il testo concordato.

Ciò che ha esposto il senatore Spirito era già conosciuto dall'Ufficio centrale, perchè contenuto in una memoria inviata all'Ufficio stesso alcuni mesi fa.

Spiega che non vi è alcuna spogliazione e che l'art. 1° del disegno di legge dà modo al privato di far riconoscere la legittimità del suo diritto.

Il senatore Spirito ha citato un brano della relazione dell'Ufficio centrale, ma non completo; vi è il resto di quel brano nel quale l'Ufficio centrale dimostra che si tratta non di innovazione, ma di conservazione, nel senso più liberale e bene inteso, cioè di quella conservazione che guarda innanzi all'avvenire.

SPIRITO, per fatto personale, osserva che le disposizioni dell'articolo 1-*bis* menano precisamente alle conseguenze che egli ha prospettato.

BENEVENTANO. Chiede dei chiarimenti circa la formazione del catasto completo delle utenze, in quanto possano ledere i diritti acquisiti dai proprietari.

ROLANDI RICCI, relatore. Spiega che coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento dell'utenza, non hanno da far nulla, mentre quelli che non l'hanno ottenuto, hanno il diritto di presentare la domanda per il riconoscimento fino a tutto l'anno successivo alla data in cui la pubblicazione dell'elenco sia avvenuto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

BENEVENTANO. Si dichiara soddisfatto di questo chiarimento.

Desidererebbe che al 2° comma dell'art. 1-*bis* fossero eliminate le parole: « Previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque ».

Rileva che tutta l'Italia è contraria alla istituzione della magistratura speciale delle acque, non pel concetto che l'ha ispirata, ma per le lungaggini dell'istruttoria, e pei fastidi che porterà alle parti interessate il recarsi a sostenere i loro diritti presso i tribunali regionali.

Vorrebbe che si mantenesse la magistratura ordinaria per dirimere le questioni concernenti l'utenza di acqua pubblica, aggiungendovi qualche elemento tecnico, ammettendo il secondo grado, ed anche il ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

Mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. Chiede se l'emendamento del senatore Beneventano sia appoggiato.

Non è appoggiato.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Propone i seguenti emendamenti di forma all'art. 1-*bis*:

al 1° comma dopo le parole « gli utenti di acqua pubblica » cancellare le parole « di cui » e sostituirvi l'altra « menzionati »;

all'ultimo comma alla parola « notifica » sostituire l'altra « notificazione » e cancellare infine le parole « di cui all'art. 34 ».

Osserva poi al senatore Spirito che la presentazione del disegno di legge in esame oltrechè ai ministri che l'hanno firmato, appartiene a tutto il Gabinetto.

L'art. 1-*bis*, colle modificazioni proposte dal ministro guardasigilli, è approvato.

PRESIDENTE. Rimanda il seguito della discussione a domani.

MARIOTTI. Presenta la relazione dell'Ufficio centrale al disegno di legge:

« Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in Comune autonomo ».

PRESIDENTE. Comunica che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte all'interrogazioni dei senatori De Novellis, Fracassi e Lucca, e che, a norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta è tolta alle ore 19,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 5 agosto 1919

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15,5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

ZACCAGNINO, dichiara che, se fosse stato presente alla votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Porzio, avrebbe risposto *sì*.

(Il processo verbale è approvato).

Completamento di Commissione.

LUZZATTI, osserva che nella Commissione per lo studio delle tariffe doganali sono vacanti sette posti.

Propone che sia affidato alla presidenza l'incarico di completarla.

MEDA, si associa.

(Rimane così stabilito).

Lettura di una proposta di legge.

DE AMICIS, segretario, dà lettura di una proposta di legge del deputato Paolo Bonomi, per l'aggregazione dei comuni di Redona e di Colognola al Piano alla città di Bergamo.

Convocazione dell'Uffiio VIII.

PRESIDENTE annuncia che l'Ufficio VIII, che stamane non si trovò in numero legale, è convocato per giovedì prossimo, alle 11, per l'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile (1244).

Interrogazioni.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, risponde ad alcune interrogazioni sul decreto 24 luglio 1919, n. 1296, relativo alle importazioni.

Dichiara che il decreto ha carattere transitorio e risponde alla situazione creata da alcune disposizioni emanate in materia dalla Francia e dall'Inghilterra e non pregiudica alcuna soluzione del problema doganale, nè costituisce un indice della politica doganale del Governo.

Ricorda che da molto tempo e da varie parti si invocava una maggior libertà di importazioni e di esportazioni.

Nell'emanare provvedimenti diretti a questo scopo non era possibile prescindere dal fatto che il nostro trattato con la Svizzera scade soltanto il 20 del prossimo settembre, e non tener conto degli stocks di merci residuali dagli approvvigionamenti di guerra, delle merci il cui approvvigionamento è riservato allo Stato, delle merci la cui importazione era finora consentita in Inghilterra ed ora non più, ed infine della condizione precaria in cui si sarebbero venute a trovare alcune nostre industrie.

Il decreto del 24 luglio tiene conto di tutto ciò, non vieta l'importazione dei prodotti contenuti nell'allegata tabella, ma la disciplina in relazione con le necessità del paese, su parere di un Comitato tecnico, che si riunisce giornalmente sotto la presidenza del sottosegretario di Stato per le finanze.

Illustra le ragioni, che hanno indotto il Governo ad includere nella lista delle merci, annessa a detto decreto, le macchine agricole, gli automobili, i prodotti dell'industria tessile e di quella del legno.

Quanto all'industria siderurgica, le sue condizioni sono già assai precarie, epperò il Governo ha ritenuto opportuno non pregiudicarla irrimedialmente con una decisione precipitosa prima ancora che la Commissione parlamentare abbia potuto esprimere il suo parere sulle nuove tariffe doganali da applicare, con pericolo di provocare una grave disoccupazione in molte regioni.

Ripete del resto, che è sua opinione che l'industria non debba cercare la sua fortuna in un regime doganale di esagerata protezione.

Conferma poi che le tariffe doganali definitive non saranno emanate prima di avere ottenuto l'approvazione del Parlamento.

Annunzia infine che, nonostante la continuazione dello sciopero dei tipografi, le bozze di stampa delle nuove tariffe doganali potranno tra due o tre giorni essere sottoposte alla Commissione parlamentare (Approvazioni).

VISOCCHI, ministro d'agricoltura, aggiunge alcune dichiarazioni esclusivamente ad alcune merci che riguardano l'agricoltura.

Annuncia che così per il solfato di rame, come per la canapa, è stato necessario infrenare l'importazione, in considerazione delle notevoli quantità che esistono in Paese.

Per quanto riguarda l'importazione di aratri dal Belgio, chiesta da alcune ditte, il permesso fu negato per fondati sospetti circa la loro provenienza.

Comunque dichiara che sono in corso nuove pratiche per verificare se si possa dar corso a tali domande di importazione.

Circa la importazione delle macchine agricole in generale, osserva che per quelle, che non si fabbricano in Italia, o si fabbricano in quantità insufficiente, il permesso sarà concesso senza difficoltà, mentre per quelle, che si fabbricano in Italia, l'importazione sarà sottoposta a più rigorose cautele.

Assicura che il Ministero di agricoltura non mancherà di tutelare gli interessi più vitali dell'economia agricola del Paese, e non permetterà che per favorire artifizialmente alcune industrie, possa risentirne pregiudizio. (Approvazioni).

RISSETTI. E i vini?

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Onorevole Rissetti, dica perchè vorrebbe l'importazione dei vini?

RISSETTI. L'importazione dei vini spagnuoli potrebbe funzionare da calmiere sui prezzi dei vini nostrani. (Rumori vivissimi).

TEDESCO, ministro delle finanze, aggiunge, per quel che riguarda le lampadine elettriche, che ve ne è in Italia una scorta più che sufficiente, e che inoltre se ne permette l'importazione per guisa da sopperire largamente alle esigenze della illuminazione pubblica e privata.

Annuncia poi, che in luogo della Giunta tecnica, è stata deferita al Comitato consultivo, presieduto dal solerte sottosegretario di Stato per le finanze, la concessione dei permessi d'importazione.

Questo Comitato esamina le varie domande con largo spirito di libertà e con particolare benevolenza, quelle concernenti l'importazione delle macchine per l'agricoltura. (Benissimo!).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, credeva che il Governo sarebbe stato accusato di eccessivo liberismo: invece, poichè il decreto del 24 maggio non è stato ben compreso, il Governo è accusato di protezionismo.

Conferma che il decreto non compromette nulla. Esso regola soltanto un regime di passaggio dopo l'abrogazione del decreto 28 maggio 1918, che dava facoltà di vietare qualunque importazione senza darne le ragioni.

La situazione oggi è questa: noi abbiamo una potenza di acquisto limitata e siamo perciò costretti a scegliere tra le merci, che dobbiamo comperare all'estero.

Ora i divieti mantenuti nel decreto del 24 luglio 1919, concernono prima di tutto alcune merci di lusso; e per queste è suo fermo proposito proibirne, anche in seguito, l'importazione. (Approvazioni).

Di altre merci, contemplate nel decreto si hanno tali quantità in paese che sarebbe delitto in questo momento consentire la importazione. (Approvazioni).

Infine quel decreto prende in considerazione la situazione di alcune industrie, come quella siderurgica, in questa fase di transazione.

Se si vuole sopprimerle, con quelle conseguenze di disoccupazione e di disagio in molti grandi centri industriali che ognuno può prevedere, si abbia il coraggio di dirlo apertamente! (Approvazioni).

Rilevando poi una interruzione dell'onorevole Rissetti, osserva che sarebbe assurdo in questo momento comperare vino all'estero, mentre non abbiamo neppure pane sufficiente, col solo effetto di fare precipitare maggiormente la nostra valuta. (Approvazioni). Se non vi è vino se ne farà a meno.

Conclude, confermando che il regime stabilito dal decreto 24 maggio, puramente transitorio, è infinitamente meno restrittivo di quello che mira solo a salvare da una crisi, che può essere evitata, la produzione ed il lavoro nazionale. E ripete che quello che urge in questo momento, è soprattutto lavorare e produrre. (Vive approvazioni).

GIRETTI, rileva che esistono nel paese due correnti: quella che vorrebbe tornare alla completa libertà dei commerci, e l'altra che, legata agl'interessi di alcuni gruppi produttori, vorrebbe mantenere le limitazioni e i divieti del tempo di guerra.

Questa doppia corrente è riverberata nel recente decreto, col

dei commerci e si sopprime la Giunta tecnica delle importazioni, dall'altro si vieta l'importazione di determinate categorie di merci, tra le più importanti per l'economia nazionale.

Conviene nella necessità di infrenare le importazioni degli oggetti di lusso, a condizione che siano ugualmente tassati quelli di fabbricazione interna.

Ma non comprende come il divieto delle importazioni possa estendersi ad altre merci, quando per combattere il caro prezzo non vi è che un mezzo: ristabilire, con la libertà delle importazioni, la concorrenza.

Lamenta che ancora continui a funzionare il Comitato consultivo delle importazioni, il quale fece così infelice prova durante il tempo di guerra (Commenti — Interruzioni vivaci dell'onorevole Perrone).

La limitazione delle importazioni su generi di prima necessità è in aperta contraddizione col programma, enunciato dal presidente del Consiglio, di una vigorosa politica di prezzi a favore dei consumatori.

Ravvisa nel decreto un primo segno di una errata politica commerciale a base di malinteso protezionismo. Esso rappresenta infatti un larvato protezionismo a vantaggio di determinate ditte (Commenti — Rumori vivissimi).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Faccia i nomi!

GIRETTI. Basta consultare l'Annuario della Confederazione dell'industria (Commenti — Rumori vivissimi).

Comprenderebbe i divieti di importazione qualora fossero determinati da una necessità transitoria di ordine politico.

Ma tale necessità oggi più non sussiste. Nè il provvedimento è giustificato da ragioni economiche.

Nella penuria di materie prime, che oggi affligge il nostro Paese, rimedio efficace sarebbe, invece, quello di permettere le importazioni di prodotti finiti o semifiniti nella misura che possiamo pagare con la nostra esportazione. In tal modo si elimina anche l'affacciata difficoltà dell'alto saggio pel cambio.

Oggi urge sistemare l'industria. E a tale scopo occorre abolire ogni forma di protezionismo, soprattutto nella siderurgia, che ha già goduto durante la guerra di un regime di eccezionale favore.

Occorre anche trasformare l'agricoltura. Ma condizione precipua per raggiungere lo scopo è diminuire il costo di produzione. L'aumento dei salari, le otto ore di lavoro, sono giuste conquiste delle masse lavoratrici; ma queste stesse masse debbono comprendere che tali conquiste non potranno conservare, se esse dovranno, nelle presenti condizioni, portare un aumento nel costo di produzione. (Commenti).

Oggi occorre assolutamente mirare alla diminuzione di tale costo. E tutti debbono essere concordi nel ritenere che l'Italia non può fallire; ma debbono pure essere concordi nel volere che la sua politica economica non si risolva esclusivamente a favore di alcuni privilegiati e a danno della generalità de' cittadini. (Approvazioni — Commenti — Rumori).

MODIGLIANI, non può non meravigliarsi che l'on. Giretti insorga oggi contro le conseguenze di quella politica, di cui è stato, durante tutto il periodo di guerra, così tenace fautore.

Censura la procedura adottata nell'emanazione del decreto.

Lamenta che il decreto attui un provvedimento tipicamente protezionista.

Afferma la necessità di affrontare risolutamente il problema dell'industria siderurgica.

È preferibile escogitare un sistema di sussidi di disoccupazione ai cinquantamila operai della siderurgia, piuttosto che continuare in un protezionismo che apparentemente va a beneficio di questi operai, ma in realtà è a tutto profitto di pochi o grandi capitalisti della siderurgia.

Per proteggere alcune industrie si è colpita perfino l'industria agricola, con la proibizione della importazione degli aratri, mentre la produzione nazionale non è sufficiente al bisogno.

Esprime il timore che il decreto possa, nei rapporti internazionali, provocare rappresaglie da parte dei paesi colpiti dal divieto, che imporranno barriere alle nostre esportazioni con conseguente inasprimento del cambio.

Non può essere soddisfatto, poichè il presente decreto dimostra che nella politica economica il Governo non si rende esatto conto delle necessità di attuare una vigorosa politica di diminuzione dei costi di produzione (Approvazioni).

NAVA OTTORINO, prende atto della dichiarazione del ministro dell'industria che il decreto ha carattere transitorio.

Pur riconoscendo le ragioni politiche ed economiche, che nelle condizioni del nostro paese possono avere determinato il provvedimento, afferma la necessità di non rendere con esso difficile il lavoro, specialmente il lavoro agricolo.

Si augura che, con opportuni temperamenti, si tenga conto delle speciali esigenze del lavoro.

Circa il divieto di importazione di lampade elettriche, confida che saranno fatte le concessioni necessarie per impedire che le lampadine elettriche vengano a mancare alle aziende che provvedono a pubblici servizi.

Vorrebbe, a questo proposito, parificate le aziende elettriche alle pubbliche amministrazioni per le quali il decreto stesso dispone l'esonero dal divieto.

Quanto alle macchine agricole rileva che la produzione nazionale non è sufficiente ai bisogni dell'agricoltura soprattutto nel presente momento in cui occorre provvedere alla sua trasformazione.

Si compiace pertanto della dichiarazione del ministro dell'agricoltura che per le macchine agricole si ristabilirà al più presto la libertà di commercio.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, desidera discutere ampiamente questo argomento perchè ognuno possa assumere la sua parte di responsabilità.

E se, dopo l'approvazione della riforma elettorale, la Camera vorrà ad esso dedicare anche molte sedute, ne sarà lieto. (Ilarità).

Tutta la sua corrispondenza, come ministro del tesoro, sta a dimostrare l'azione che egli spiegò per arginare le spese ed i guadagni.

Trova però strano che coloro che vollero la guerra passino ora ad un eccesso di critica contro l'industria siderurgica e l'industria metallurgica senza il cui sviluppo l'Italia non avrebbe potuto fare la guerra.

Tanto meno poi è opportuno inacerbire i rancori che già esistono nel paese, invece di portare un'azione intesa a comporli.

Osserva che la legalità del decreto non può essere contestata, poichè la guerra non è finita, dal momento che il trattato di pace con l'Austria, che era il nostro nemico diretto, non è ancora firmato.

Rileva che una delle difficoltà maggiori da superare è l'esportazione nei paesi a moneta deprezzata. Ora il pregio principale del decreto è di preparare intese tra i produttori per cui si possa tornare gradatamente allo scambio di merci contro merci.

È sicuro che se la Camera vorrà discutere con serenità tutta questa materia delle importazioni e delle esportazioni, troverà pienamente giustificato il provvedimento preso dal Governo in un momento così grave per l'economia del paese (Approvazioni).

MEDA, rilevando una censura dell'on. Giretti, dichiara di poter attestare che l'opera del Comitato consultivo, istituito presso il Ministero delle finanze, si è svolta, anche durante la sua amministrazione, con la maggior correttezza e diligenza per parte degli egregi funzionari di cui esso è composto.

Ricorda del resto di avere, come ministro, presentata al Parlamento un'ampia relazione su tutto il movimento delle esportazioni; e non può se non augurarsi che la Camera prenda quanto prima su di essa le proprie conclusioni.

RISSETTI, per fatto personale, osserva che non ha chiesto l'importazione di prodotti di lusso, poichè il vino è principalmente consumato dagli operai. (Rumori).

GIRETTI, ha lamentato le deficienze del Comitato consultivo; ma ha sempre ritenuto di metter fuori causa l'onorevole Meda. (Commenti).

DANEO, per fatto personale, dichiara che nessuno più di lui desidera che si discuta la relazione della Commissione d'inchiesta sulle esportazioni.

Riafferma pure la sua assoluta convinzione della piena correttezza dei funzionari del Comitato delle esportazioni, dei quali una discussione non potrà che giustificare le intenzioni. (Approvazioni — Commenti prolungati).

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE. Mette in discussione l'art. 5.

SICHEL, trova eccessivo il termine di dieci giorni accordato alla Commissione elettorale provinciale per le operazioni nell'articolo indicate, operazioni che si esauriscono tutte in brevissimo tempo. Vorrebbe che il termine fosse ridotto alla metà.

Si riserva di riprendere la parola qualora in questo articolo si discutano questioni che secondo l'oratore trovano sede più opportuna all'art. 6.

MICHELI, relatore, crede suo dovere di comunicare fin d'ora alla Camera alcune modificazioni apportate dalla Commissione all'art. 6 e che hanno attinenza con l'art. 5 e con gli articoli successivi.

Dichiara che per mantenere la grande garanzia di sincerità e di segretezza del voto che è rappresentata dalla lista di Stato si è limitato il voto di preferenza nel solo caso che la lista votata sia incompleta.

Se un partito vuole la propria lista bloccata, basterà che presenti la lista completa.

I candidati delle varie liste vengono contraddistinti da un numero d'ordine progressivo.

In tal modo il voto di preferenza può essere espresso con la sola indicazione di questo numero progressivo.

E ciò renderà possibile mantenere la busta di Stato con tutte le presenti sue garanzie.

Enuncia le modificazioni apportate nei vari articoli per l'applicazione di questo criterio.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che, in attesa che siano distribuiti i nuovi emendamenti enunciati dall'onorevole relatore, si può intanto discutere l'art. 5, che all'infuori di una piccola modificazione, rimane integro.

SICHEL, crede che sarebbe bene sospendere la discussione anche dell'art. 5 in attesa che siano stampati e distribuiti i nuovi emendamenti annunziati dall'onorevole relatore.

MARCHESANO, si associa all'on. Sichel e insiste sulla necessità che la Camera conosca le nuove proposte della Commissione prima di discutere e approvare l'art. 5.

MODIGLIANI, osserva che non è possibile discutere ora l'art. 5 senza conoscere nel loro testo preciso le nuove proposte annunziate dal relatore, tanto più che queste proposte si prestano a gravissime obbiezioni.

Ricorda che per regolamento gli emendamenti debbono essere presentati ventiquattro ore prima. Chiede che la discussione sia rinviata a domani. (Bene!).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non ha difficoltà di consentire che la discussione sia rimessa a domani. (Benissimo!).

I nuovi emendamenti saranno distribuiti stasera e potranno domani essere discussi con tutta la conoscenza di causa e tutta la calma necessaria.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta del presidente del Consiglio di rinviare la discussione a domani.

(È approvata).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, presenta alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040, concernenti provvedimenti per le case popolari e per l'industria edilizia.

LIBERTINI PASQUALE, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, che dal 1° agosto 1919, inscrive il personale stabile ed in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia nei ruoli di quello delle ferrovie dello Stato (1124 A).

CACCIALANZA, presenta la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1114, riguardante condono di pene pecuniarie in materia di tasse di registro, di bollo e in surrogazione (1011-A).

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1391 e 30 giugno 1918, n. 927, concernenti i servizi del tesoro e dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1016-A);

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (1017-A);

Convalidazione di decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (1018-A).

ALESSIO, presenta la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, che autorizza la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (1147-A);

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750, portante provvedimenti per le delegazioni del tesoro (1151-A).

CAMERA presenta la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti servizi del tesoro (838-A).

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (840-A).

Ruoli organici del personale delle dogane ed imposte indirette (1?47-A).

La seduta termina alle ore 18,30.

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919

Presidenza del vice-presidente ALESSIO.

La seduta è aperta alle ore 15.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MARANGONI, vorrebbe che il Governo desse precisa notizia di quanto è avvenuto in questi giorni a Trieste.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, prega l'on. Marangoni di formulare una interrogazione.

Il presidente del Consiglio dichiarerà se e quando intenda rispondervi o potrà anche, se lo crederà opportuno, rispondere immediatamente.

PRESIDENTE, constata che l'on. Marangoni non ha presentato nessuna interrogazione sull'argomento; lo invita, se crede, a formularla per iscritto. Il Governo potrà allora dichiarare se intenda o no risponderví subito.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE, comunica una lettera dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale annunzia la nomina a senatore del conte Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE, pone in discussione l'articolo quinto.

CAMERINI, chiede che la discussione sull'art. 5 sia abbinata, per connessità di materia, a quella degli articoli 6, 7 e 12.

Quanto meno chiede che sia rinviato il numero 5 dell'articolo.

PRESIDENTE osserva che lo Statuto prescrive che le leggi siano discusse articolo per articolo.

VICINI, sull'articolo ritiene eccessivo il termine di dieci giorni, dalla scadenza di quello indicato all'art. 3, accordato alla Commissione provinciale.

Si associa all'emendamento che fissa un periodo di 5 giorni.

Chiede poi che i candidati nelle singole liste siano posti, non in ordine di presentazione, ma in ordine alfabetico.

ROSADI, si associa alla proposta di rinvio del quinto numero dell'art. 5.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di discutere e di approvare intanto l'articolo quinto, rinviando agli articoli sesto e settimo il solo numero quinto, che è con essi connesso.

Quanto ai termini, assicura che saranno sufficienti.

CASALINI GIULIO, ha proposto che la stampa delle liste, anzichè alle prefetture delle Provincie costituenti il collegio, sia affidata alla prefettura del capoluogo del collegio.

Si compiace che la proposta sia stata accettata dalla Commissione.

MICHELI, relatore, accetta il concetto dell'emendamento Casalini. propone pertanto che il numero sesto di questo articolo sia così concepito:

« 6° provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno, in unico manifesto, ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini all'art. 58 del testo unico, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 7 del testo unico ».

BOVETTI, ha proposto un articolo sostitutivo, che non pregiudica affatto le questioni riguardanti i successivi articoli sesto e settimo.

Chiede quindi che questo suo articolo aggiuntivo sia discusso e messo in votazione ora.

Insiste soprattutto perchè alla Commissione provinciale siano concessi soli cinque giorni invece di dieci, per modo che siano lasciati ai Comitati quindici giorni di tempo, invece di dieci.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ripete che, avendo interrogato i funzionari competenti, si è convinto che convien lasciare alla Commissione provinciale non meno di dieci giorni.

BOVETTI, non insiste.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo quinto con l'emendamento indicato dell'onorevole relatore, meno il numero 5, che rimane sospeso.

(È approvato).

Si passa all'articolo sesto.

MARCHESANO, sull'art 6, rileva che la questione della scheda è fondamentale nel sistema della legge.

Essa è connessa con la questione del *panachage*, il quale presuppone che l'elettore non appartenga rigidamente a nessun partito; ipotesi che nel momento presente non è forse infondata.

Al *panachage*, però, che dovrebbe costituire una transazione tra coloro che vogliono la legge e coloro che non la volevano, si oppongono gravi difficoltà materiali inerenti alla formazione della scheda da parte dell'elettore analfabeta.

Crede tuttavia che questo ostacolo si potrebbe superare, evitando i gravissimi inconvenienti che deriverebbero dal diritto dell'elettore di portarsi la scheda già preparata, facendo esprimere il voto di preferenza con un segno al numero che corrisponde al candidato preferito.

Si domanda, però, se valga la pena, per una limitata applicazione del *panachage*, di porre a repentaglio una utile applicazione del principio di proporzionalità.

Crede, infine, pericoloso riconoscere la validità delle schede recanti aggiunte non consentite.

SICHEL ha proposto quest'aggiunta:

« La scheda è stampata a spese dello Stato per cura della prefettura del capoluogo del collegio, e trasmessa, in congruo numero di copie, ad ogni sezione elettorale per essere consegnata all'elettore ».

Confida che l'onorevole presidente del Consiglio non voglia insistere nell'opinione contraria, incidentalmente manifestata in proposito.

Osserva che si tratta non solo di rendere possibile la lotta ai partiti che dispongono di scarsi mezzi finanziari, ma anche di evitare l'accaparramento ed il boicottaggio ad opera dei partiti avversi.

Venendo all'art 7, esamina i diversi sistemi proposti per la formazione della lista e il metodo di elezione.

Riconosce gli ottimi risultati dati dalla busta Bertolini, ed afferma che possibilmente essa deve essere conservata.

Dichiara che la concorrenza delle liste e la lista bloccata avrebbero costituito la migliore e più genuina applicazione del sistema proporzionale.

Pur essendo, però, disposto ad accettare i necessari temperamenti, per condurre in porto la legge, il gruppo socialista è deciso a respingere l'emendamento dell'on. Peano, che snaturerebbe il principio informatore della legge stessa (Bene!).

DRAGO, osserva che il primitivo disegno di legge era dominato dalla preoccupazione di mantenere intatto il metodo di votazione.

Oggi inopinatamente questo metodo è abbandonato col pericolo di scuotere la fiducia nella segretezza del suffragio, e quindi di menomare la libertà dell'elettore (Interruzioni).

Avverte che si associerà ad ogni proposta tendente ad introdurre il voto uninominale personale.

Crede che nel cerchio entrino comodamente tredici nomi; quindi si potrebbero stampare sulle schede i nomi invece di ricorrere al sistema dei numeri. Per quelle poche circoscrizioni, le quali hanno un numero maggiore di seggi, si potrebbe adottare qualche espediente particolare.

Invoca, ad ogni modo, il ritorno al testo primitivo del progetto che faceva giustizia del *panachage*.

Rilevando la grave spesa per la stampa della scheda, che si risolve a tutto danno dei partiti meno abbienti, vorrebbe che lo Stato fornisse gratuitamente almeno il cartoncino.

Convinto fautore della proporzionale dichiara che, se il disegno di legge non risponderà ai sani concetti di una vera proporzionale, darà ad esso voto contrario con significato di protesta contro il metodo adottato di continui accomodamenti e transazioni.

In conformità dei concetti suespressi ha presentato, insieme con gli onorevoli Di Cesarò, Raimondo, Di Giorgio, Pacetti, Cottafavi, Mondello, Grabau, Salterio e Giretti, il seguente articolo sostitutivo:

« La scheda dev'essere di carta bianca consistente, del tipo unico che sarà fornito dalla prefettura ad ogni Comitato elettorale gratuitamente per un numero eguale a quello degli elettori inscritti ed al prezzo di costo per qualsiasi ulteriore richiesta sino al doppio dello stesso numero

Essa avrà le dimensioni di centimetri 12×12 e deve recare stampati, con inchiostro nero, e uniforme carattere tipografico di uso comune, i cognomi dei candidati, ed in caso di omonimia la iniziale del nome, e, occorrendo, la iniziale della paternità, nell'ordine in cui si trovano inscritti nella lista a norma dell'art. 5 di questa legge.

« La scheda può recare inoltre stampato il contrassegno, anche figurato, di cui all'art. 3 di questa legge.

« È vietato ogni altro segno o indicazione.

« Tutti i segni e i numeri e cognomi stampati devono essere compresi entro un cerchio centrale di sei centimetri di diametro, e in modo da lasciare dalla parte destra uno spazio uguale a quello dei

nomi stampati per le eventuali sostituzioni manoscritte di cui all'articolo seguente.

« Per le sei Provincie aventi un numero di deputati assegnati superiore a 13 le dimensioni della scheda e della busta saranno opportunamente aumentate a cura del Ministero dell'interno.

« La scheda tipo deve essere presentata nei modi e termini stabiliti dal comma 4° e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3 di questa legge, o da persone da essi autorizzate in forma autentica ».

Presidenza del presidente MARCORA.

ROSADI, non crede che coloro i quali caldeggiano il sistema dei numeri siano guidati dalla sola preoccupazione di rendere possibile l'applicazione della busta di Stato per ottenere la sincerità e l'integrità del voto.

Del resto queste preoccupazioni sono eccessive e assolutamente fuor di luogo una volta che la scheda rimane prima nelle mani dell'elettore. E l'elettore analfabeta può essere ugualmente vittima di sopraffazioni e di inganni.

Non accetta nessun sistema escogitato per permettere l'applicazione della busta di Stato. Così non crede conveniente il sistema del nome unico, che acuisce le lotte personali e favorisce la corruzione. Così pure non accetta il sistema del riferimento ai numeri, che, implicando dei calcoli e un giuoco mnemonico, può produrre confusione.

Propone invece che sia adottato il sistema della preferenza e delle aggiunte o cancellazioni alternativamente lasciato alla facoltà dell'elettore. E cioè se l'elettore esercita la preferenza secondo il numero dei candidati non potrà fare aggiunte o cancellazioni; se invece non ha esercitato la preferenza potrà fare aggiunte o cancellazioni.

Si augura, infine, che il presidente del Consiglio non si opponga che la scheda sia stampata a spese dello Stato, e che lo schedario sia distribuito e consegnato dal seggio. (Approvazioni).

LIBERTINI GESUALDO, è favorevole al sistema dello schedario di Stato secondo la legge belga.

Afferma anch'egli la necessità che le schede siano stampate a spese dello Stato per dar modo a tutti i partiti, anche ai meno abbienti, di prender parte con uguale intensità alla lotta elettorale.

Vorrebbe, nel caso di una sola lista, o di diverse liste ma con un numero di candidati che non superi quello dei seggi, che la Commissione elettorale provinciale potesse dichiarare senz'altro eletti i candidati compresi nella lista o nelle liste.

Si riserva di parlare all'articolo sette su quanto concerne la tecnica della elezione.

CAMERINI, contrario al *panachage*, non approva nemmeno il sistema, escogitato dalla Commissione e dal Governo, dell'aggiunta di nomi limitata alle liste incomplete, che è appunto una forma parziale di *panachage*.

Non crede che l'introduzione del *panachage* fosse necessaria per assicurare quella libertà di voto che è rispondente alla mentalità del nostro paese.

La libertà di voto era già assicurata all'elettore con la scelta tra le varie liste; così come nell'elezione uninominale era assicurata con la scelta tra i vari candidati.

Osserva che la facoltà di aggiungere in una lista incompleta nomi di altre liste si risolverà tutto a vantaggio dei partiti estremi.

Anche per questa ragione è contrario al sistema proposto.

Rileva che il rispetto al voto degli analfabeti non deve spingere all'assurdo di subordinare ad esso tutto il meccanismo della legge.

Propone perciò che, in conformità del metodo svizzero, l'elettore esprima il suo voto di lista segnando il quadratello posto in alto della lista inserita nella scheda, la quale contiene tutte le liste. L'elettore potrà poi cancellare nella lista quanti nomi crede: sistema questo che permette di raggiungere pienamente, a differenza del nome unico, l'intento della graduazione.

È anch'egli fautore della scheda di Stato da consegnarsi all'elettore, insieme con la busta, dal presidente dell'ufficio di sezione.

Si augura che il suo sistema sia adottato, poichè attua il principio della sicurezza, della sincerità e della libertà del voto, senza ricorrere al *panachage*. E a malincuore vi rinuncerà, qualora non sia accolto, per non compromettere le sorti della riforma che caldamente vagheggia (Approvazioni).

STORONI, rileva che il nuovo testo corregge pochissimi dei difetti dei primi progetti, mentre altri ne aggiunge. Esso ha cumulato i due sistemi, del voto di preferenza e del *panachage*, mentre si tratta di elementi eterogenei, che non potevano essere insieme riuniti.

Inoltre la facoltà di presentare liste incomplete offre il grave inconveniente di permettere ai partiti di graduare essi i candidati delle liste.

Crede perciò preferibile il sistema da lui proposto, per cui ogni elettore vota per un solo candidato, ed il voto è dato alla lista e alle persone.

La scheda, in luogo di portare il contrassegno personale del candidato, porterà il contrassegno di lista. La graduatoria sarà fatta secondo il numero dei voti personali.

Afferma che questo sistema assicura tutti i vantaggi della proporzionale, mantiene quelli della busta di Stato, non acuisce la lotta personale tra i candidati delle varie liste.

Nè ha valore l'obiezione che in tal modo la lotta elettorale torna ad essere una lotta di persone, in quanto il voto alla persona implica per l'elettore, che ha coscienza di partito, il voto al partito. Non si può poi impedire che chi non ha coscienza del partito informi il suo voto a ragioni esclusivamente personali.

Inoltre la inevitabile lotta per il voto di preferenza fra i candidati della stessa lista assumerà, col sistema proposto dall'oratore, una forma molto meno acuta.

Anzi, praticamente, la lotta scomparirà, in quanto i candidati si divideranno le varie zone del collegio.

È poi assolutamente erroneo il dire che per tal modo si ritorni per via indiretta al collegio uninominale. Bensì non andranno repentinamente infranti quei vincoli, che il deputato ha creato coi propri elettori e che possono essere un elemento di ordine e di tranquillità pel paese.

In conclusione, adunque, il sistema propugnato dall'oratore segnerà una maggiore sincerità e schiettezza. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, rileva che, a proposito di questo articolo sesto, si è ritornati nel campo della discussione generale.

Dichiara che mantiene gli emendamenti ieri annunciati dalla Commissione concordati col Governo.

Osserva che i successivi emendamenti diretti a render la legge sempre migliore sono una necessità in una legge, come questa che presenta gravi difficoltà tecniche di dettaglio.

Allo stesso modo si è proceduto negli altri Parlamenti e nello stesso nostro Parlamento, nelle precedenti discussioni in materia di procedura elettorale.

Spiega il sistema proposto: ogni lista è contraddistinta da una lettera e da un contrassegno figurativo.

L'elettore che voglia esprimere il voto di preferenza o di aggiunta scrive semplicemente i numeri corrispondenti ai nomi dei candidati che intende designare.

Non crede che vi siano in Italia analfabeti talmente ignoranti che non sappiano capire un contrassegno e scrivere un numero.

Circa il sistema del voto unico propugnato dall'on. Storoni osserva che esso sarebbe pur sempre un parziale ritorno al sistema uninominale che la Camera ha escluso col suo voto.

Nota che col sistema proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, si mantiene la busta di Stato, la cosiddetta busta Bertolini, che è stata riconosciuta da tutti come una grande garanzia di sincerità.

Quanto alle spese nota che esse si ripartiranno fra i candidati

Quanto alle candidature solitarie non è male che trovino un freno nella maggiore spesa.

È perciò contrario alla proposta di addossare la spesa della scheda allo Stato, anche per non creare un precedente, che potrebbe condurre a caricare allo Stato anche le spese pei manifesti e per le schede delle elezioni amministrative.

È politicamente educativo che ogni partito sopperisca alle proprie spese elettorali.

Che se si producesse una situazione per cui fosse difficile trovare la carta o la mano d'opera, assume l'impegno che il Governo assicurerà la stampa, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, ma sempre a spese dei privati.

Si teme l'accaparramento delle tipografie da parte di ricchi candidati in danno di candidature popolari.

Allo stesso modo si potrebbero temere gli scioperi in danno di candidature non popolari.

Contro qualsiasi sopraffazione il Governo resisterà con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, e occorrendo con mezzi di carattere eccezionale.

Esorta la Camera a votare con tranquilla coscienza gli articoli 6 e 7 secondo il testo concordato. (Approvazioni).

VICINI, dichiara che dopo le dichiarazioni del Governo è superflua ogni ulteriore discussione sugli articoli 6 e 7, e trova pertanto inutile illustrare alcuni suoi emendamenti riguardanti appunto questi articoli.

Non può però esimersi dal rilevare che le diverse proposte avanzate dalla Commissione, dimostrano quanto grande sia stata l'incertezza nel formulare i suddetti articoli.

Insiste sulla necessità della scheda ufficiale consegnata dal presidente del seggio, come una delle maggiori garanzie, per tutelare la libertà e la sincerità di voto di tutti gli elettori.

Mantiene pertanto il solo emendamento riguardante la scheda di Stato.

ROMANIN-JACUR, fu già in passato tenace fautore del collegio uninominale; ma ora, per le trasformazioni avvenute nella vita economica, soprattutto per effetto della guerra, si è persuaso della opportunità che venga introdotto lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Lascia, però, non senza rincrescimento, il suo collegio, che ha sempre avuto una tradizione di rettitudine e di indipendenza.

Si dichiara fautore della busta di Stato. Avverte però che la garanzia che questa rappresenta riuscirà illusoria qualora aperta la busta non si provveda a garantire, in modo efficace, la scheda da abusive alterazioni nella indicazione dei voti di preferenza.

Osserva che in relazione al sistema ora proposto converrà modificare l'art. 9 e raccomanda al Governo che nello studio di queste modificazioni vengano trovate quelle tutele della sincerità del voto contro i possibili abusi e brogli elettorali (Approvazioni).

MEDA, ritiene opportuno riesaminare nel loro complesso le varie proposte per rendersi conto dei sistemi tra i quali occorre scegliere.

In sostanza due tipi fondamentali di scheda si contrastano il campo; la scheda con tutti i nomi, e la scheda col solo contrassegno, salva l'aggiunta di uno o due nomi preferiti.

Il secondo tipo è nato esclusivamente dal desiderio di utilizzare la busta Bertolini (Approvazioni) alla quale molti annettono una eccessiva importanza, sebbene non si possa negare che possiede dei pregi apprezzabili. Ma votando colla scheda-cartoncino richiesta dalla busta Bertolini, oltrechè la limitazione delle variazioni che essa impone, ci si espone a molte nullità, perchè non potendosi concepire che siano messe in circolazione schede coi diversi nomi dei preferiti a stampa, l'analfabeta non potrà mai esercitare la preferenza: senza contare che chi dimenticherà di scrivere il nome preferito su ambedue le faccie, si esporrà al pericolo di averlo scritto invano.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

I cadetti americani, comandati dal loro colonnello West, hanno assistito, ieri, a molteplici esercitazioni compiute in loro onore da reparti di nostre truppe. Furono ricevuti da S. E. il ministro della guerra e da tutte le autorità militari locali, che offrirono un sontuoso rinfresco.

I cadetti quindi, visitarono il museo storico a Castel Sant'Angelo, la basilica di S. Pietro, il Collegio militare alla Lungara, dove dai colleghi italiani venne loro offerta una colazione d'onore.

Sul finire della geniale riunione intervennero S. E. Nitti, presidente del Consiglio, il generalissimo Diaz, le LL. EE. i ministri della guerra e della marina.

Parlarono, acclamati, il comandante West, S. E. Nitti che brindò alla prosperità delle due nazioni e a Sua Maestà il Re d'Italia e al presidente Wilson, il ministro della guerra generale Albricci, il generalissimo Diaz che portò il saluto augurale dell'esercito italiano ai rappresentanti di quello americano; e il colonnello Emanueli.

Tra viva commozione i cadetti cantarono *Alma Mater*, movendo quindi per il Pantheon dove deposero due grandi corone sulle tombe regali.

Lasciato il gran tempio proseguirono per la passeggiata archeologica.

Alle 20 l'on. ministro Albricci offrì un pranzo intimo al colonnello West e agli ufficiali superiori americani.

In due treni speciali, alle 21,30 i cadetti, acclamatissimi, partirono per Napoli gridando: « Viva l'Italia! Viva Roma! ».

Al momento di lasciare la capitale il colonnello West inviò un nobilissimo indirizzo a S. E. il ministro della guerra.

Munificenza. — L'on. principe di Scalea ha l'altro ieri consegnato all'on. Presidente del Consiglio, per incarico del sig. Giuseppe Mercadante, la somma di un milione, destinata all'ospedale Pausillipon in Napoli, per la prevenzione e la cura della tubercolosi.

Con la detta offerta il signor Mercadante ha voluto onorare la memoria del compianto suo fratello Ignazio, fondatore della Società Nafra Italiana, immaturamente scomparso in New York, dove erasi recato nel gennaio scorso per compiere una missione di carattere economico.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

VIENNA, 26. (Ritardato). — I giornali austriaci constatano il contegno correttissimo delle truppe italiane a Klagenfurt. Un giornale scrive: « Gli italiani vengono considerati come i liberatori da una atroce miseria e così svanisce la vecchia violenta inimicizia contro di loro ».

LISBONA, 27. — Gli ufficiali dell'incrociatore italiano *Libia* si sono recati a salutare il presidente della Repubblica il quale prossimamente andrà a visitare la nave.

BASILEA, 28. — Si ha da Budapest: Friedrich ha costituito il nuovo Gabinetto.

BRUXELLES, 28. — Il Governo belga ha elevato la Legazione presso la Santa Sede al grado d'Ambasciata, nominando ad ambasciatore d'Urzel attuale ministro.

PARIGI, 28. — Il Consiglio supremo, nella sua ultima riunione, sotto la presidenza di Clémenceau, continuando l'esame del trattato di pace con l'Austria e studiando le clausole relative alle vie d'acqua, si è specialmente occupato della navigazione sul Danubio.

Si ritiene che il testo definitivo del trattato di pace, potrà essere consegnato sabato o domenica alla Delegazione austriaca. La cerimonia della firma avverrebbe dunque a Saint-Germain cinque o sei giorni dopo, poichè gli alleati accorderanno un tale periodo di tempo al cancelliere Renner per compiere le formalità.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.